

Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini

L'applicazione della presente azione intende migliorare le condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini assicurando una maggiore cura degli animali per impedire l'insorgenza e/o la progressione di patologie.

Il poliparassitismo diffuso incide sulle condizioni di benessere degli animali. Gli allevamenti ovini e caprini, bradi o semibradi (tipologie di allevamento che rappresentano la quasi totalità degli allevamenti ovicaprini in Campania) sono i più parassitati. Tuttavia il quadro parassitologico, in termini di specie ed abbondanza di parassiti, varia notevolmente da allevamento ad allevamento. Si rende quindi necessario promuovere e sostenere l'attivazione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie basate su 1) diagnosi accurata, basata sulla FEC (*Faecal Egg Count*) per gli endoparassiti; 2) scelta appropriata dei prodotti antiparassitari; 3) applicazione di protocolli terapeutici con monitoraggio parassitologico quadrimestrale; 4) verifica dell'efficacia del trattamento.

I prelievi coprologici e gli esami per il rilievo di ectoparassiti devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale.

Azione D - Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovini e caprini							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di <u>baseline</u> derivanti da condizionalità	Obblighi di <u>baseline</u> derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di <u>baseline</u> derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare ai fini della rappresentatività del prelievo l'effettuazione – su almeno il 20 % delle UBA in allevamento - di 2 esami coprologici per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e 2 esami per il rilievo di ectoparassiti. Sia i 2 controlli per gli ectoparassiti che quelli per gli endoparassiti devono essere effettuati a distanza non inferiore a 4 mesi l'uno dall'altro. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve applicare i previsti trattamenti antiparassitari indicati sul referto di analisi con obbligo di verifica dell'efficacia degli stessi, ripetendo gli accertamenti diagnostici per gli endoparassiti.	Non previsti	Non previsti	Nella pratica obbligatoria ordinaria (OPZ) i prelievi diagnostici per il rilievo di ectoparassiti ectoparassiti non sono mai effettuati ed il controllo delle parassitosi è affidato a trattamenti praticati in vari periodi dell'anno, seguendo abitudini o suggerimenti di parte.	L'impegno, attraverso una diagnosi finalizzata ad accertare la presenza di ectoparassiti ecto ed ectoparassiti, consente di intervenire con trattamenti mirati ed efficaci contro il poliparassitismo diffuso presente negli allevamenti ovicaprini del territorio regionale, assicurando migliori condizioni di salute e benessere.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 incidendo in particolare sulla cure degli animali cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie ovine e caprine.	Documentazione attestante l'effettuazione delle previste analisi parassitologiche, basata sulla FEC per gli endoparassiti, rilasciata da una istituzione pubblica che adotta procedure certificate. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve dimostrare, altresì, l'applicazione concreta del proto collo terapeutico e l'effettuazione dell'efficacia del trattamento con la ripetizione delle analisi	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno stimolo sulla base di un aumento dei costi variabili, più specificatamente i costi legati agli esami coprologici (per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene) ed agli esami per il rilievo di ectoparassiti. Non è comunque riconosciuto la spesa per l'eventuale terapia antiparassitaria né per la verifica dell'efficacia del trattamento. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno e non rilevano ipotesi di guadagno

azione D

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Agli allevatori che aderiscono agli impegni aggiuntivi previsti da uno o più interventi, assicurando in tal modo condizioni di maggiore benessere degli animali allevati, sono concessi pagamenti espressi in euro/UBA/anno.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Decreto Legislativo **26 marzo 2001, n. 146** - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e successive modifiche ed integrazioni.

Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

D.M. n. 651/94, D.M. n. 592/95 e D.M. 358/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernenti gli obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo rispettivamente della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica negli allevamenti bovini e bufalini.

Ordinanze Ministeriali 26 Agosto 2005 e 10 ottobre 2005 per quanto concerne il rispetto degli obblighi di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante *Codice comunitario*

dei medicinali veterinari

Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 *Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;*

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti previsti - di importo predeterminato per UBA, per tipologia di impegno, per specie allevata e per tipologia di allevamento – sono erogati annualmente e sono calcolati in base ai costi aggiuntivi e/o al mancato guadagno sostenuti o subiti dagli allevatori che si impegnano ad applicare negli allevamenti quanto previsto dalle singole azioni. I pagamenti sono erogati per compensare la totalità dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa, dai vincoli della condizionalità e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) applicate sul territorio regionale. Nel calcolo degli importi del sostegno non sono considerati i costi fissi e quelli di investimento relativi ad eventuali strutture o manufatti aziendali necessari per gli impegni aggiuntivi che assume il beneficiario con l'adesione alla misura. Per i calcoli si fa riferimento ai *requisiti minimi* di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed alla descritta metodica nonché ai parametri agronomici o zootecnici che caratterizzano le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, pertinenti per ciascun tipo di impegno.

Gli impegni sono di natura annuale e trovano applicazione, ai sensi del Reg. (UE) 2020/2220, con l'attuazione della Misura per la sola annualità 2022. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale.

I pagamenti sono accordati ad agricoltori che:

1) al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento dimostrano di essere *in attività* ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle relative disposizioni nazionali di applicazione;

2) dimostrano il possesso degli animali oggetto dell'aiuto e delle relative strutture di allevamento ricadenti sul territorio della Regione Campania;

3) sono titolari di allevamenti con un numero minimo di UBA appartenenti alla stessa specie, all'atto della presentazione della domanda, pari a:

- **5** per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
- **10** per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale.

4) assicurano il rispetto degli impegni assunti;

5) rispettano la condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati;

6) per il solo *intervento 1) Aumento degli spazi disponibili* non risultino inseriti nell'Elenco degli Operatori Biologici Italiani ex art. 92 ter del Reg. (CE) n. 889/2008 e smi.

Nel caso di revisione della normativa in materia di benessere degli animali, che comporti obbligatoriamente una variazione degli impegni assunti dall'allevatore con la misura, è consentito recedere dagli impegni stessi senza l'obbligo della restituzione del pagamento eventualmente già percepito per l'annualità di impegno.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso di risorse finanziarie insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili a premio si procederà alla formazione di una graduatoria delle imprese sulla base del numero di UBA aziendali con maggiore priorità alle aziende che mettono sotto impegno un maggior numero di capi.

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti risultano differenziati in funzione della tipologia di allevamento, della specie animale, del numero di UBA presenti in azienda, del numero di azioni alle quali si aderisce e sono espressi in

euro/UBA/anno.

Qualora il beneficiario aderisca a più di un'azione l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei pagamenti previsti dalle singole azioni, nel limite massimo di 500 euro per UBA/anno.

L'ammontare massimo del premio erogabile per azienda/anno è pari ad euro 40.000,00.

Nella tabella seguente si riportano gli importi dei richiamati pagamenti suddivisi per azione, per specie e per tipologia di allevamento.

Categoria specie	Tipologia allevamento	Azione A	Azione B	Azione C	Azione D
Bovini carne	linea vacca-vitello	112,00	*****	44,00	*****
	baby beef	104,00	*****	48,00	*****
	vitellone tardivo	155,00	*****	46,00	*****
Bufali carne	baby beef	119,00	*****	47,00	*****
Bovini latte	stabulazione libera	204,00	*****	54,00	*****
Bufali latte	stabulazione libera	173,00	83,00	49,00	*****
Avicoli	galline ovaiole allevate a terra	215,00	*****	*****	*****
	polli da carne allevati a terra	97,00	*****	*****	*****
Ovicapri	brado, semibrado e stanziale	*****	*****	*****	45,00

importi e aliquote di sostegno

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio.

R5: Impegni difficili da verificare e/o di controllo quali la consistenza media di stalla, la superficie effettiva degli spazi disponibili per i soggetti in allevamento, i consumi di latte assunto dai vitelli bufalini, gli interventi aggiuntivi di profilassi diretta.

R6: pre-condizioni come condizioni di ammissibilità - Rischio di non chiara distinzione tra le "Condizioni di ammissibilità al sostegno (precondizioni)" e le "Condizioni di eleggibilità al pagamento (impegni)". Possono sussistere diverse tipologie di inadempienza agli impegni, di cui alcune determinano la perdita dei presupposti per l'ammissione al tipo di operazione e la conseguente decadenza della concessione e altre determinano esclusivamente una sanzione sul pagamento. Fra le *precondizioni* si annovera la necessità che non trovino già applicazione in azienda interventi che, di fatto, già attuano le pratiche allevatoriali previste

dagli impegni della misura.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Al fine di rendere più facile la verifica degli impegni non sono stati inclusi nella tipologia di intervento vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili. Con apposito provvedimento dell'AdG, inoltre, sono definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

In particolare i rischi sono mitigati con le seguenti azioni:

- verifica attraverso sistemi informativi (BDN);
- controlli sulla documentazione prevista per legge (registri presenti in azienda, documentazione commerciale, ecc.);
- presenza referti di analisi per le parassitosi;
- controlli in azienda.
- M 6 – Tra le condizioni di ammissibilità sono state individuate: il numero di UBA minimo di adesione, i territori nei quali può essere applicata la tipologia di intervento, i beneficiari ed una valutazione delle condizioni aziendali di allevamento al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento per valutare la fattibilità dell'impegno che l'allevatore deve assumere e, soprattutto, se le pratiche allevatoriali previste dagli impegni della misura non siano già concretamente applicate.
- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizza il Sistema Informativo AGEA che garantisce omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predispone appositi:
 - ü Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - ü Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si può garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda al paragrafo Collegamento con altra normativa.

Per quanto riguarda i requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 essi sono stati definiti ed individuati sulla scorta delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Per il periodo di programmazione 2014/2020, segnatamente per il quinquennio di attuazione della misura 2017-2021, ai fini dell'effettuazione dei calcoli per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto si indica la metodica formulata e la tipologia dei parametri agronomici e/o zootecnici utilizzati come riferimento per ciascun tipo di impegno.

I requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 unitamente a quelli delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali riportate nell'analisi di contesto sono utilizzati come riferimento di base per i calcoli. I parametri di riferimento sono lo spazio espresso in metri quadri, la categoria di animali allevati, l'estensivizzazione, le misure di profilassi aggiuntive.

I calcoli per la quantificazione dei pagamenti sono stati effettuati, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno, ivi compreso l'incidenza dei costi di transazione ed escludendo i costi fissi e quelli di investimento. Non sono altresì considerate le spese per farmaci, vaccini e spese veterinarie.

I calcoli effettuati sono riportati nella allegata relazione. L'esattezza e l'adeguatezza degli stessi è stata confermata, ai sensi dell'art. 62, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1305/2013 da un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dall'autorità competente per l'attuazione del PSR Campania 2014/2020 e, segnatamente, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli *Federico II*. Al riguardo è allegata al programma di sviluppo rurale una dichiarazione rilasciata dal richiamato organismo attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli effettuati.

I calcoli relativi alla quantificazione dei maggiori costi o del mancato guadagno sono stati effettuati avvalendosi di dati provenienti da: Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia; Università degli Studi di Napoli *Federico II* Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali; Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA); Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA ora CREA – Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria).

Le produzioni ed i prezzi utilizzati per le elaborazioni economiche e finanziarie sono riferiti agli anni 2012 e 2013. I calcoli effettuati ed i pagamenti sono espressi per UBA (Unità di Bovino Adulto)/Anno. Gli indici di conversione utilizzati per le specie in esame sono quelli riportati nella tabella di conversione allegata al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016.

Le voci di costo che sono state considerate nell'analisi di cui sopra sono comprensive dell'incidenza dei costi di transazione di cui all'art. 2, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che mediamente hanno inciso per circa il 15% in relazione agli impegni richiesti dall'adesione alla sottomisura/tipologia di intervento.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 33 *Benessere degli animali* di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, prevede che i pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti e, se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l'impegno

I relativi premi sono riportati nella tabella al paragrafo *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)*.

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

8.2.14.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – artt. 34, 47 e 48
- Regolamento (UE) n. 702/2014 – artt. 37 e 42
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 – artt. 8 e 14
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 37 e 42 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato che il 32% del territorio regionale è coperto da foreste (S10) che rappresentano il sistema naturale a più alto contenuto di biodiversità. Inoltre, è emerso che il 27% circa del territorio ricade nel sistema di aree protette (S9).

Tale diversità è costantemente minacciata dall'eccessivo sfruttamento delle risorse, dalle pressioni ambientali, da incendi, da eventi calamitosi legati anche ai cambiamenti climatici, da dissesto idrogeologico e dalla introduzione di specie aliene (W18, W26, W30, W31, W37, W43) (T9, T10, T12, T15).

È pertanto di notevole importanza incentivare la salvaguardia di questa risorsa, cogliendo anche la crescente attenzione delle politiche UE per la tutela della biodiversità (O12) e la crescente attenzione sociale alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia del territorio (O2), e non ultimo, l'opportunità costituita dai PES quale transazione volontaria per l'attivazione di un servizio benefico per l'ambiente come ad esempio la compravendita per crediti da verde urbano e compravendita per crediti di carbonio (O15).

Dall'analisi rappresentata sono emersi i fabbisogni F13 - F14 - F18 - F21 che la misura 15 nelle sue articolazioni, contribuisce a soddisfare ed in particolare:

- *F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola*
 - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- *F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche*
 - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- *F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico*
 - A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

- F21 *Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio*

- A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

La misura risponde all'esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boscate contribuendo al raggiungimento degli obiettivi internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia di ambiente, cambiamenti climatici e biodiversità. In particolare, con riferimento alla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (Com 2011/244), la misura è tesa prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo 3 "*Incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità*" e concorre agli obiettivi della strategia nazionale e regionale sulla biodiversità nonché alle finalità del Piano Forestale Generale (PFG) della Campania.

Nel rispetto degli indirizzi indicati dal PFG, la misura può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella conservazione della diversità biologica forestale, nella diversità genetica intra e inter specifica, nel miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e nell'adattamento/mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di miglioramento della vitalità, resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie.

Inoltre, risponde anche alle necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone e adattate alle specifiche condizioni locali.

La misura è complementare e sinergica con le sottomisure 8.3 e 8.5 in particolare con le azioni a, b e d, e con la sottomisura 16.8. In merito alla sinergia con le misure trasversali (1, 2 e 16) rilevano le tematiche oggetto degli impegni della misura 15 che rientrano sia nei percorsi formativi attivabili che nelle materie di consulenza aziendale.

Pertanto la misura contribuisce prevalentemente alla focus area 4a e secondariamente alla focus area 5e.

Rispetto agli obiettivi trasversali, concorre :

- alla mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici in quanto si incentivano sia azioni che aumentano la capacità di sequestro del carbonio sia azioni che migliorano la resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie;
- al perseguimento dell'obiettivo *ambiente* in quanto si incentiva l'adozione di pratiche di gestione sostenibile di minore impatto ambientale con effetti positivi sulla conservazione della biodiversità e del suolo.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure

Sottomisura 15.1-Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima.

E' prevista una sola tipologia di intervento finalizzata ad incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

- garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;
- mantenere la copertura continua dei soprassuoli;

- migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;
- garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

La tipologia di intervento attivata è:

15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

La presente sottomisura prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono ormai adattate alle specifiche condizioni del nostro pedoambiente purché adatte e favorevoli all'ambiente.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4a e al soddisfacimento del fabbisogno F13: *Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale* nonché agli obiettivi trasversali *ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi*.

E' prevista una sola tipologia di intervento:

15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.14.3.1. 15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura:

- 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tutela e lo sviluppo della risorsa forestale è essenziale per il mantenimento degli equilibri ambientali (suolo, acqua, biodiversità), per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici e per uno sviluppo equilibrato delle aree rurali.

L'analisi SWOT ha evidenziato come tale risorsa possa essere soggetta a degrado causato sia da fattori di rischio quali quelli legati ad eventi calamitosi e naturali (W18) che contribuiscono al dissesto idrogeologico (W30) e che sono associati alle minacce T9 e T10, sia da cattiva gestione e/o abbandono delle foreste (W26) con conseguente perdita di biodiversità ed aumento della minaccia legata agli incendi boschivi (T12).

Emerge quindi la necessità di incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

- garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;
- mantenere la copertura continua dei soprassuoli;
- migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;
- garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

contribuendo quindi a soddisfare i seguenti fabbisogni:

- F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola in particolare con le azioni a1, a2 e a
- F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche in particolare con le azioni a1, a2 e a4;
- F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico in particolare con le azioni a3, a5 e a6, in quanto tutte tendenti ad aumentare la copertura vegetale con benefici effetti sulla struttura del suolo, sulla prevenzione dall'erosione e dal dissesto,
- F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio in particolare con le azioni a3, a4, a5 e a6

Le azioni previste dalla tipologia di intervento perseguono obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle funzioni pubbliche connesse alla gestione sostenibile delle risorse forestali, sono coerenti con la strategia nazionale per le foreste declinata dal PQSF e con i principali documenti di indirizzo forestale regionale: Piano forestale generale (PFG) e Piano Antincendi boschivi (AIB).

La tipologia di intervento prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché dalle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania. La tipologia non prevede compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

Per maggior chiarezza è stata inserita la tabella 15.1 che mette in relazione le singole azioni con gli obblighi di *baselines* derivanti dalla condizionalità, dalla pertinente legislazione regionale e dalle ordinarie pratiche silvicole regionali; per ciascuna azione viene indicato il significato silvo-ambientale, i metodi per la verifica degli impegni e i criteri alla base del calcolo del premio.

Gli obblighi di legge derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione. Più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale

Inoltre, i singoli Piani di gestione forestale, laddove prescritti, e i Piani di taglio costituiscono in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

I beneficiari della presente sottomisura sono tenuti al rispetto delle regole di *condizionalità* definite

dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La durata dell'impegno è fissata in 7 anni.

La tipologia di intervento raggruppa azioni volte al perseguimento delle seguenti finalità:

- miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
- offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

Essa contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi della priorità 4 (4a e 4c) ed è, altresì, rilevante anche per la focus area 5e. Le diverse azioni previste dalla tipologia di intervento, che possono essere attivate singolarmente ovvero in sinergia, contribuiscono in maniera differenziata al perseguimento di tali obiettivi. Nella tabella è indicato il contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle focus area (xxx = elevato; xx = medio; x = basso).

<u>Azioni</u>	Priorità e rispettive Focus Area			Temi trasversali			Fabbisogni			
	P4		P5	Ambiente	Clima	Innovazione	F13	F14	F18	F21
	4a	4c	5e							
a1	xxx	xx	x	x	x		x	x		
a2	xxx		x	x	x		x	x		
a3	x	xxx	xx	x	x				x	x
a4	xxx		xx	x	x		x	x		x
a5	x	xxx	xx	x	x				x	x
a6	xx	x	xxx	x	x				x	x

tabella contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle focus area

La tipologia di intervento si articola in 6 azioni che di seguito si descrivono:

a1. Conservazione di radure

Nei boschi cedui ed ad alto fusto la tutela di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali svolge un ruolo determinante per la diversità strutturale di tali ecosistemi forestali. La gestione sostenibile di tali aree a fisionomia erbacea-arbustiva deve prevedere il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti. Questa gestione delle radure ha come assunto che le stesse esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano infine un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.

L'impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500 mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.

a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)", è una norma di recepimento della CGO 2.

L'impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Per le piante con cavità l'impegno prevede l'individuazione, identificazione e riserva al taglio dei soggetti individuati. Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale.

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo. Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 22. dell'allegato C della L.R. 11/96, prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nell'aumentare a 19 anni il turno delle querce caducifoglie, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.

a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.

Nei boschi d'alto fusto a struttura disetanea, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente culturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (L.R. 11/96). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, né tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 41 dell'allegato C della L.R. 11/96, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro, rinunciando in tal guisa all'utilizzo commerciale degli assortimenti legnosi.

a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. La L.R. 11/96, Allegato C – art.24, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dalla L.R. 11/96..

a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

La descrizione degli impegni e dei requisiti obbligatori sono riportati nella tabella 15.1

Impegno silvo-ambientale	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Ordinarie pratiche silvicole (OPS) regionali	Significato ambientale	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti	Premio per ettaro/anno
a1. Conservazione di radure Conservazione di radure di almeno 500 mq; il rapporto minimo tra superficie delle radure e superficie boscata forestale è pari almeno all'1%. L'impegno prevede la conservazione delle radure mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.	N.P.	N.P.	In regione Campania le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.	Le radure esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano tra l'altro un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Controllo documentale Visite in loco	Costi aggiuntivi per il controllo della flora erbacea, arbustiva ed arborea.	€ 80,00
a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità Identificazione e tutela di 7 piante morte o con cavità di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Le 7 piante si intendono in aggiunta alle piante morte previste nel piano di gestione forestale	CGO 2 Nelle aree ZPS obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o <u>deperienti</u> , utili alla nidificazione e ovvero all'alimentazione dell'avifauna.	In regione Campania i piani di assestamento forestale prescrivono il rilascio di piante morte per i boschi che ricadono in tutte le aree N2000.	NP	L'impegno consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per la rinuncia all'utilizzazione del legno per fini commerciali	€ 120,00

Tab. 15.1 Azioni - baseline - premio (1)

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo Il turno delle querce caducifoglie viene portato a 19 anni, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 63 prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide positivamente sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità garantendo il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito dovuta alla posticipazione dell'utilizzazione	€ 100,00
a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici. Rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro nelle fustaie disetanee.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 70 indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saluario o a scelta ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento o naturale	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide positivamente sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 200,00
a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio Riserva al taglio di un numero di matricine superiore (almeno del 20%) del numero prescritto dalla normativa regionale.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 65 prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, 50 per il castagno. Nei boschi con pendenza >del 70% è aumentato ad 80 per il castagno e 100 per le altre specie	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide sulla protezione del suolo e sul potenziamento della biodiversità	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 110,00

Tab. 15.1 Azioni - baseline premio (2)

a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio Mantenimento di un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, nel caso di taglio di boschi cedui e di taglio di sgombrò nell'alto fusto, per la creazione di un potenziale corridoio tra le particelle interessate dalla tagliata	N.P.	NP	In regione Campania non è ordinaria la creazione di aree di riserva sia nei cedui che nei boschi ad alto fusto	L'impegno oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, crea le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree non percorse dal taglio coincidono con luoghi morfologicamente sensibili	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC e Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 120,00
---	------	----	--	---	---	---	----------

Tab. 15.1 Azioni baseline premio (3)

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento annuale per ettaro di superficie forestale finalizzato a compensare, i titolari della gestione di superfici forestali, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione volontaria di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle ordinarie pratiche di gestione.

Sono escluse compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Titolo VI
- Regolamento (UE) N. 702/2014 art. 37
- Regolamento (Ue) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- L.R. n. 11 del 07-05-1996 e successive modifiche ed integrazioni
- D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma"
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali.

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre gli obblighi di baseline (condizionalità e/o legislazione nazionale e/o regionale) e/o delle pratiche ordinarie se più restrittive e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (tabella 15.1).

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di impegno.

Per superfici aziendali superiori a 10 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49536 (2017/XA), che attua la misura, le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di sostegno dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Progetti che soddisfano maggiori fabbisogni ambientali.
- Caratteristiche aziendali/territoriali (localizzazione dell'intervento in aree Natura 2000 e altre aree soggette a tutela ambientale).
- Associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (misura 8, misura 16).

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamento annuale per ettaro di superficie: massimo 200 €/ha. Per le singole azioni si veda la tabella 15.1.

I pagamenti annui sono determinati in funzione del tipo di impegno previsto. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha/anno.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 5 - Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.14.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 5 – Nella sottomisura non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito

provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie

forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” - i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.).

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Gli standard minimi di gestione forestale (*baseline*) ai quali si fa riferimento per la individuazione degli impegni, e per la quantificazione dei premi, derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione; più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Inoltre, i singoli Piani di gestione, laddove prescritti, i Piani di taglio ed i Progetti di taglio costituiranno in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare. Alcuni interventi, sebbene in linea con la gestione forestale sostenibile, non prevedono standard normativi di riferimento e per essi, la quantificazione, anche in termini di ammontare degli aiuti, è derivata da fonti secondarie quali studi e ricerche, dati ISTAT e di mercato.

Per il dettaglio si rinvia alla tabella 15.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo

di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Come illustrato nella realazione allegata i pagamenti annui sono stati determinati in funzione del tipo di impegno previsto.

Per la determinazione dei maggiori oneri e dei mancati ricavi si è partiti da un'analisi degli impegni richiesti e da una verifica del loro impatto sulla gestione forestale. In particolare, per l'azione *a1*. sono stati tenuti in conto i maggiori oneri derivanti da:

- i costi legati all'impegno di operai forestali di diverso livello;
- i costi legati all'impiego delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi con i relativi consumi.

Per le altre azioni si è tenuto conto dei mancati ricavi derivanti dalla perdita di materiale legnoso.

La metodologia e i parametri presi a base per il calcolo dei maggiori oneri e dei mancati ricavi hanno tenuto conto:

- dei normali standard di gestione;
- della specie forestale interessata e del tipo di governo;
- del carattere non intensivo degli interventi.

Nel calcolo dei premi per le fonti dei dati ci si è riferiti:

1. alla banca dati della Regione Campania costituita dai progetti di taglio e valutazione economica per la vendita dei boschi dell'ultimo triennio 2012/2014, dalla quale sono stati desunti i prezzi medi all'imposto per le specie forestali più rappresentative e per assortimento mercantile, come riportati nella tabella 1;
2. alle Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale della Regione Campania;
3. alle tariffe di costo degli operai forestali del Prezzario Regionale vigente per le "Opere di Bonifica Montana e Manutenzione Forestale per lavori in amministrazione diretta.

I dati di cui al punto 1. sono riferiti alla media del triennio ed insieme a quelli del punto 3. si considerano rappresentativi dei prezzi e costi medi della Campania.

La metodologia adottata ed i relativi calcoli dei premi è stata certificata dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Agraria - Cattedra di Selvicoltura Generale e Speciale, dotata della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalla Regione, che ne ha confermato l'esattezza e l'adequatezza

A seguito delle valutazioni di cui innanzi, la misura prevede un premio variabile da un minimo di 80 €/Ha/anno a un massimo di 200 €/Ha/anno, differenziato per azione come indicato nella tabella 15.1.

Prezzi medi all'imposto per quintale					
Provincia	specie	tronchi da sega	tronchetti	legna da ardere	Prezzo medio
Avellino	faggio	5,00	4,00	2,50	3,83
Benevento	faggio			4,13	4,13
Caserta	faggio	6,00	3,00	2,50	3,83
Salerno	faggio	5,50	3,00	2,40	3,63
Prezzo medio per assortimento		5,50	3,33	2,88	3,91
Benevento	cerro			3,70	3,70
Caserta	cerro			3,50	3,50
Salerno	cerro			3,30	3,30
Prezzo medio per assortimento				3,50	3,50
Avellino	castagno	5,00	4,00	2,00	3,67
Caserta	castagno	5,00	4,00	2,30	3,77
Salerno	castagno	4,00	1,40	1,70	2,37
Prezzo medio per assortimento		4,67	3,13	2,00	3,27

Tabella 1 - Prezzi medi all'imposto per quintale

8.2.14.3.2. 15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

Sottomisura:

- 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

In base ai risultati dell'analisi SWOT, come già riportato nella descrizione generale della misura, è emerso il fabbisogno F13 di salvaguardare la biodiversità, tutelare le risorse forestali e favorire la conservazione delle risorse genetiche autoctone e/o minacciate da erosione genetica (W40 e W43)

La presente tipologia di intervento prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono adattate e favorevoli all'ambiente.

La Regione Campania è impegnata da anni in attività di salvaguardia e recupero delle risorse genetiche forestali e quindi di miglioramento della biodiversità: mediante alcuni progetti *ad hoc*, la Regione ha individuato e censito nel *Libro Regionale dei Materiali di Base* (LRMB) - in conformità al dettato della normativa dell'Unione e nazionale di settore (Dir. 1999/105/CE e D.Lvo 386/2003) – diversi Materiali di Base (MB) idonei alla raccolta di materiali di propagazione delle più importanti specie forestali autoctone campane. E' stata, inoltre, realizzata una rete di prove sperimentali, nonché un arboreto da seme.

Per una corretta attività di indirizzo in materia la Regione è dotata di un Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4°.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento delegato (UE) n.807/2014, vengono messe in campo tutta una serie di azioni di tipo mirate, concertate e di accompagnamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti.

In particolare è previsto il finanziamento delle seguenti azioni :

a. Azioni mirate per la conservazione delle risorse genetiche:

- a1. spese per la conservazione genetica *in situ* di specie autoctone di interesse forestale;
- a2. individuazione e valutazione dei materiali di base per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato attraverso:
 - a2.1. individuazione e valutazione di aree di raccolta, sull'intero territorio regionale, relative alle principali specie forestali ed arbustive autoctone di interesse regionale;
 - a2.2. individuazione e valutazione di boschi da seme sull'intero territorio regionale;
 - a2.3. conservazione *ex situ* e *in situ*, mediante caratterizzazione, inventario, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, mantenimento di unità di conservazione *ex-situ*, realizzazione di inventari telematici per le risorse genetiche conservate *in situ* e per le collezioni *ex situ* (banche

dei geni);

b. Azioni concertate per la promozione dello scambio di informazioni sulla conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell'UE tra i competenti organismi degli Stati membri.

c. Azioni d'accompagnamento attraverso azioni relative alla formazione, informazione, diffusione e consulenze che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate.

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento possono essere finanziate singolarmente o nell'ambito di progetti che contengano due o tre azioni coordinate tra di loro.

L'impegno consiste nella realizzazione di progetti di conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura inerenti una o più delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui al Reg Delegato (UE) n. 807/2014.

La durata dell'impegno è fissata in 5 anni.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per le spese ammissibili ed effettivamente sostenute per le tipologie di attività previste.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 1999/105/CE
- D.lgs. 386/2003
- Regolamento (UE) n. 702/2014 – art. 42
- Regolamento Regione Campania n. 5/2010
- L.R. 25 novembre 1994, n. 40
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

- Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali;
- Enti ed Istituti pubblici e privati che hanno la capacità di svolgere i servizi previsti.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Ai fini della presente sottomisura/tipologia di intervento le spese eleggibili, per investimenti materiali ed immateriali coerenti con gli obiettivi della sottomisura, previste dall'art.45 del Reg UE 1305/2023, sono direttamente connesse alla realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento previste dal progetto.

Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Non sono ammissibili:

- i costi per le attività che sono obbligatorie dal punto di vista giuridico e per l'attività ordinaria della pubblica amministrazione;
- attività che prevedono la produzione di materiale genetico a fini commerciali.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il richiedente è tenuto alla presentazione di un progetto in cui sia presente un piano di attività che contenga almeno i seguenti elementi:

- soggetti coinvolti;
- descrizione delle azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento che si intende sviluppare;
- descrizione dei risultati attesi;
- cronoprogramma di attuazione del piano;
- elenco delle risorse genetiche interessate dalle diverse attività (autoctone/forestali);
- descrizione del costo complessivo e ripartizione dello stesso tra i soggetti e le attività da svolgere.

Per superfici aziendali superiori a 10 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49536 (2017/XA), che attua la misura, le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di sostegno dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

Per le azioni relative ai materiali di base, è condizione di ammissibilità la coerenza con la Direttiva 1999/105/CE e D.Lgs. 386/2003 e con gli atti di indirizzo regionali (Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*).

Per interventi in boschi già iscritti come Materiale di Base nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania (LRMB), il sostegno è subordinato alla presentazione del relativo atto amministrativo di iscrizione.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- qualità della proposta presentata (combinazione tra azioni mirate, concertate e di accompagnamento);
- azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento aventi ad oggetto le entità forestali rare e di notevole significato fitogeografico individuate tra l'altro nell'allegato 1 della L.R. 25 novembre 1994, n. 40 Tutela della flora endemica e rara;
- localizzazione geografica dell'azione (Siti Natura 2000, Aree naturali protette, aree occupate da Materiali di base);
- costo/beneficio.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una

sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici – La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento- I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg Intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o prezzi approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della

Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l’AdG disporrà verifiche in ordine all’assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e

la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinare o Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Non pertinente

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi sono stati descritti in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione sono state descritte in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alle specifiche informazioni in calce a ciascuna tipologia di intervento.

8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Tutte le azioni attivabili sono coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Forestale Generale vigente, che declina a livello regionale i principi della gestione forestale sostenibile.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella

comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinare o Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

8.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento 1305/2013, in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, è consentita la revisione degli impegni assunti; inoltre, se la durata degli impegni oltrepassa il periodo di programmazione in corso è possibile rivedere gli impegni per adeguarli al quadro di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso.

In corso di esecuzione dell'impegno è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

(a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;

(b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;

(c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. E' possibile inoltre adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

(a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;

(b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superficie iniziale e comunque non oltre 20 ettari;

(c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso, per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.15.1. Base giuridica

- *Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.35, art 56, art 57*
- *Regolamento (UE) di esecuzione n. 808 - Art. 15*
- *Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione – Art. 11*
- *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).*

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha fatto emergere che in Campania coesistono evidenze che abbracciano diverse tematiche - talvolta distanti - su cui intervengono le politiche di sviluppo rurale, caratterizzate da un denominatore comune rappresentato dalle difficoltà strutturali ed organizzative con cui gli attori (pubblici e/o privati) si confrontano con il proprio scenario di riferimento. Piccole dimensioni, frammentazione, inadeguatezza organizzativa, rappresentano vincoli talvolta insormontabili, che si aggiungono a condizioni di contesto (geografico, demografico, socio-economico, infrastrutturale, ecc.) poco favorevoli: la comunicazione è sovente difficile (soprattutto tra zone rurali), e la realizzazione di economie di scala è più complicata per le attività che puntano a fornire non solo vantaggi economici, ma anche ambientali e sociali. Tutto ciò non favorisce né incoraggia azioni finalizzate al cambiamento.

In relazione a ciò sono stati individuati i seguenti Fabbisogni: F1, F3, F4, F5, F6, F7, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F21, F22, F23.

La misura svolge un ruolo orizzontale e pertanto riveste carattere trasversale rispetto ai fabbisogni, agli obiettivi strategici, alle Priorità e Focus Area individuate nel PSR della Regione: al fine, quindi, di rispondere a detti fabbisogni saranno attivate tutte le sottomisure previste dal regolamento ad eccezione della sottomisura 2. Inoltre, per la complessa articolazione, i fabbisogni specifici, così come le Focus Area, sono indicati a fianco di ciascuna sottomisura attivata:

16. 1: Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura: per superare i vincoli organizzativi e strutturali delle singole aziende, ma anche quelli di tipo sistemico, derivanti dallo scarso coordinamento ed integrazione tra gli attori del sistema della conoscenza e tra questi e gli agricoltori. F01 - FA 1B.

Questa sottomisura sarà attuata attraverso le seguenti tipologie di intervento:

- 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
- 16.1.2 - Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni

nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano

16.3: Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale: per consentire il superamento di diseconomie organizzative e strutturali che limitano il pieno sviluppo di un'offerta integrata di turismo rurale su base locale, di carattere collettivo e di messa in rete di strutture e servizi su base locale F04,F1-FA 6A;

16.4: Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali per sostenere forme di aggregazione tra operatori agricoli e ridurre i passaggi commerciali che, inevitabilmente, comprimono il valore aggiunto dell'anello più debole della catena del valore F03, F05, F06, F07 – FA 3A;

16.5: Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in corso: per migliorare le performance ambientali delle attività agricole riducendone l'impatto ma anche tutelando e valorizzando il patrimonio di biodiversità e per rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i benefici informativi, in termini di diffusione di conoscenze e creazione di sinergie per lo sviluppo di strategie locali. F12, F13, F14, F16, F17, F18, F21 – P 4;

16.6 Cooperazione di filiera per approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia: per favorire la costituzione e l'irrobustimento di filiere agroenergetiche su base locale e potenziare le attività agro-zootecniche e forestali in favore del bilancio energetico regionale. F20, F21 – FA 5C;

16.7: Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo: per migliorare i servizi di base per la popolazione, nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), e costruire reti fra le componenti delle attività produttive con particolare riferimento al sistema agro-alimentare. F23 – FA 6A;

16.8: Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti: per pianificare ed organizzare le risorse a vantaggio dell'economia rurale e silvo-pastorale nel suo complesso F13, F14, F15, F16, F17, F20, F21, F22 – FA 4A;

16.9: Agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale in aziende agricole, in cooperazione con soggetti pubblici e privati: per sviluppare la capacità di "fare rete" e diversificare le attività verso tipologie di offerta non di tipo tradizionale quale l'agricoltura sociale F04 – FA 2A.

La misura contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Innovazione: tale tematica viene sviluppata nella sottomisura 16.1 che in particolare prevede l'obbligatorietà di trasferimento dell'innovazione;

Ambiente e Clima: tale tematica viene affrontata attraverso il sostegno alle attività sostenute dalle sottomisure 16.1 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.9.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme, a promuoverne l'integrazione attraverso un accordo di partenariato da sviluppare intorno ad un'idea. Non si tratta di soddisfare nuovi fabbisogni, ma di sostenere azioni a carattere collettivo con le quali le esigenze possono essere soddisfatte in modo più efficace. La semplice collaborazione tra soggetti diversi, quindi, può favorire l'avvio di processi di cambiamento e sostenere, con maggior forza, i fabbisogni individuati in sede di analisi.

Va precisato inoltre che la misura non può essere utilizzata per sostenere attività congiunte già in atto, ma esclusivamente per creare e realizzare progetti comuni e nuovi.

8.2.15.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.15.3.1. 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della ricerca in Campania è caratterizzato da una situazione di scarso coordinamento tra gli attori e le strutture di ricerca, consulenza e innovazione [W2] che aggrava una generale insufficienza di servizi evoluti alle imprese [W4] e marginalizza ulteriormente l'azienda agricola nei sistemi di cooperazione ed innovazione [W1].

In tale contesto si registra una ridotta propensione all'innovazione che, soprattutto negli ultimi anni, non appare adeguatamente sostenuta da investimenti pubblici a sostegno della ricerca, dell'innovazione e dell'assistenza tecnica [W7].

Da tale analisi emerge il fabbisogno F01. *Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza* che la tipologia di intervento contribuisce a soddisfare.

A tal fine la tipologia di intervento mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione dell'innovazione nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali e, dunque si collega in via principale alla Priorità P1 in generale ed in particolare alla Focus Area 1B *“Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali”* anche se, trattandosi di un intervento di natura trasversale, incide inoltre sulla priorità P4 e sulle Focus Area 2a, 3a, 5a, 5c, 5d, 5e, 6a. Inoltre essendo a supporto di molte aree strategiche trasversali, essa contribuisce a tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).

La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi (GO).

I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori, gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione. In particolare, essi sono chiamati a raccogliere, intorno alle esigenze dell'impresa agricola, agroalimentare e forestale, esperienze, conoscenze e competenze specifiche che consentano di:

- individuare soluzioni operative alle problematiche poste dalla componente agricola, agroalimentare e forestale;
- agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel cogliere particolari opportunità conseguenti l'adozione di innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle attività.

Obbligo ineludibile dei GO è quello di diffondere i risultati del progetto di innovazione utilizzando, in particolare, la rete PEI e la Rete Rurale Nazionale (RRN), e rappresentare i fabbisogni di ricerca provenienti dal settore agricolo.

Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE la tipologia di intervento è articolata in due Azioni:

- **Azione 1** Sostegno per la costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi

L'obiettivo dell'azione è quello di favorire la costituzione di Team di progetto ed avviarne l'operatività, mettendoli nelle condizioni di approfondire e sviluppare un Progetto Operativo di Innovazione (POI) che potrà essere oggetto di sostegno nell'ambito della Azione 2.

A tal fine, l'azione sostiene finanziariamente la realizzazione di studi, di indagini e attività volte all'implementazione dell'idea progettuale. Inoltre, sono oggetto di sostegno le spese connesse alla costituzione formale del team di progetto.

I beneficiari dell'Azione 1 saranno selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica al cui completamento sarà concesso loro un periodo massimo di 12 mesi per costituirsi formalmente e avviare un'intensa attività, per completare e mettere a punto la proposta definitiva di Progetto Operativo di Innovazione.

Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.

- **Azione 2** Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)

L'Azione 2 sostiene la realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo concepite e messe in atto dai GO del PEI. Tali iniziative possono concretizzarsi in:

- progetti pilota (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera a);
- sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera b);
- progetti a carattere innovativo aventi ad oggetto uno degli ambiti di intervento previsti dal Regolamento UE 1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere c), e), f), g), h) e k).

L'Azione finanzia, per un importo complessivo fino a **750.000,00** euro, Progetti Operativi di Innovazione (POI), rispondenti a problematiche specifiche individuate dagli operatori dei settori agricoli, alimentari e forestali e dei territori rurali. La durata dei progetti non potrà superare i 48 mesi.

Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, valgono i seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

- per la Cooperazione nelle zone rurali la Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il

regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020

- per la Cooperazione nel settore forestale la Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1.

I G.O. potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione che definiscano i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che, attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze comuni a più regioni espresse dai territori.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

La tipologia di intervento applica la Sovvenzione globale, come previsto dall' art. 35 comma 6 del Reg.(UE) 1305/2013.

Per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- RIS 3 – Ricerca&Innovazione Smart Specialization Strategy della Regione Campania;
- Linee di indirizzo strategiche per la promozione dell'innovazione nel campo agricolo, agroalimentare, forestale definite dall'Amministrazione Regionale;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)- Parte II, punti 2.6 e 3.10
- Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 – Misura 16.1.1 Cooperazione nelle zone rurali;
- Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1. Cooperazione nel settore forestale;
- DRD AdG 83 del 2.11.2016 ”Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) “ Cooperazione nelle zone rurali - misura 16- Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 - Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e 16.8.1 az. A- Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con allegato)”.

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

- Azione 1: Team di progetto costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, operatori forestali pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.
- Azione 2: Gruppi Operativi (GO), costituiti ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, le cui caratteristiche rispondano ai requisiti di ammissibilità definiti nella presente scheda di misura.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Azione 1

Sono ammissibili le spese sostenute al fine di garantire la formazione e la costituzione del Team di progetto e la corretta esecuzione delle attività previste dal piano di implementazione dell'idea progettuale del POI, e in particolare le spese connesse:

- alle attività di progettazione finalizzate alla definizione di una proposta di innovazione (studi, analisi, indagini sul territorio, ecc.);
- alla gestione delle attività, costituzione e coordinamento del gruppo (Team di progetto).

Azione 2

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo di Innovazione, e in particolare le spese connesse:

- alla costituzione (qualora non sostenute nell'ambito dell'Azione 1), funzionamento e coordinamento del GO, ivi compresi sostegni legati alla cooperazione inter-territoriale e/o transnazionale;
- alla realizzazione delle attività previste dal Progetto Operativo di Innovazione;
- a costi diretti (art.35 comma 5 lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano dettagliato, che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure;
- alla diffusione dei risultati del progetto.

In relazione alle attività sopra elencate nelle Azioni 1 e 2, sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- personale dipendente a tempo determinato e, solo per i soggetti privati, anche quello a tempo indeterminato;
- external expertise: collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e professionali;

- external services: acquisizioni di servizi da soggetti esterni al GO;
- il personale dipendente a tempo indeterminato di soggetti pubblici è ammissibile, limitatamente alla quota di autofinanziamento, solo per le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE.

Solo per l'Azione 1:

- costi di gestione e funzionamento del Team di progetto.

Solo per l'Azione 2:

- materiali e attrezzature tecnico scientifiche;
- acquisto e/o registrazione di brevetti, software e licenze;
- missioni e rimborsi spese per trasferte, anche all'estero;
- spese di funzionamento (intendendo in questa voce costi indiretti riferibili a: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati). Tale categoria verrà calcolata con un tasso forfettario del 15% del costo diretto ammissibile del personale (art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) fino ad un massimo del 5% del costo totale della Proposta / Progetto di innovazione;
- spese di costituzione (ammissibili nell'Azione 1 o nell'Azione 2).

L'ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di selezione dell'istanza.

L'aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'implementazione del progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai singoli componenti del GO.

Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei limiti del loro uso/ ammortamento per la durata del progetto.

Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed immobili.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

In coerenza con gli art. 56 e 57 del Reg UE 1305/13, vanno osservate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a)** Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE:

Azione 1 e Azione 2:

Caratteristiche Soggettive del Team di progetto/potenziale GO

- deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali;
- almeno uno dei soggetti componenti deve possedere la qualifica di impresa del settore agricolo, operatore forestale (proprietario, possessore o gestore di foreste);
- deve presentare l'atto costitutivo (Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione riconosciuta), solo in caso di associazione temporanea di scopo (ATS) è sufficiente l'impegno a costituirsi in forma giuridica;
- le imprese del settore agricolo e gli operatori forestali o proprietari di foreste, dovranno essere ubicate (sede operativa) nel territorio della Campania.

Solo Azione 2

- il potenziale GO dovrà possedere un regolamento di funzionamento che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno;
- il potenziale GO dovrà presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito minimo: attraverso il network EIP-AGRI).

Azione 1

Caratteristiche della Proposta di innovazione

Il Team di Progetto dovrà presentare una Proposta di innovazione che contenga i seguenti elementi:

- elenco e ruolo dei soggetti proponenti;
- descrizione delle attività propedeutiche alla definitiva articolazione del POI (animazione, studi ed indagini, progettazione, tipologie e soggetti da coinvolgere per l'implementazione del progetto);
- piano finanziario;
- descrizione dell'idea di progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare o realizzare a carico dell'Azione 2, che evidenzia il problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione.

Azione 2

Caratteristiche del Progetto Operativo di innovazione (POI)

Il potenziale GO dovrà presentare un POI che contenga i seguenti elementi:

- elenco e ruolo dei soggetti coinvolti nel progetto;
- descrizione dettagliata del POI che si intende sviluppare, collaudare o realizzare, contenente la descrizione del problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione;
- cronoprogramma di svolgimento del POI;
- ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO nell'attuazione del POI;
- descrizione del piano finanziario e sua articolazione per tipo di spesa e per partner;
- descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività svolte e dei successivi risultati.

b) Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, valgono i seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

- per la Cooperazione nelle zone rurali la Decisione C (2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 – Misura 16 – TO 16.1.1
- per la Cooperazione per la Cooperazione nel settore forestale la Decisione C (2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1

In particolare non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri. La concessione dell'aiuto rispetterà quanto stabilito agli articoli 101 e 102 del trattato (706).

Per il regime **SA. 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali**, oltre alle condizioni generali dovranno essere rispettate le seguenti condizioni specifiche:

- la concessione dell'aiuto sarà assicurata in conformità con le disposizioni che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato eventualmente impattate dal progetto.
- gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione del regime

Non possono, in tutti i casi, essere concessi aiuti sulla presente tipologia di intervento se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto, contenente almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Team di progetto/potenziali GO e dei relativi progetti sarà effettuata con distinti bandi pubblici sulla base dei seguenti criteri:

Azione 1

- *caratteristiche soggettive:*
 - composizione del gruppo in funzione dell'idea progettuale e delle attività innovative che esso propone di realizzare;
- *caratteristiche della Proposta di innovazione:*
 - rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento settoriale e/o territoriale;
 - coerenza fra problema/opportunità individuata e proposte di innovazione;
 - potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
 - impatti previsti sul comparto e/o sull'area di intervento anche in relazione alle tematiche ambientali e cambiamenti climatici;
 - articolazione delle attività previste e relativa congruità.

Azione 2

- *caratteristiche soggettive:*
 - composizione, completezza, competenza e affidabilità del potenziale Gruppo Operativo in funzione del progetto proposto e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo di Innovazione;
- *caratteristiche del Progetto Operativo di Innovazione:*
 - coerenza dell'analisi dello stato dell'arte e chiarezza degli obiettivi da perseguire con il Progetto Operativo di Innovazione;
 - rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento settoriale e/o territoriale;
 - potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
 - coerenza e qualità del Progetto Operativo di innovazione presentato nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI e del PSR;
 - efficacia del POI in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e congruità del piano finanziario;
 - efficacia delle azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati sia verso il sistema agricolo regionale sia verso la rete PEI.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

a) Per le azioni che riguarderanno progetti afferenti prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE

Azione 1

Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell'istanza fino ad un massimo di 50.000,00 euro. Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.

Azione 2

Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell'istanza per un importo complessivo fino a 750.000,00 euro.

Per entrambe le azioni, che utilizzano la sovvenzione globale, per le spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento ai sensi dell'art.35 comma 6 del Reg. 1305/2013.

Nel caso di costi diretti (art.35 comma 5, lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano dettagliato (aziendale, ambientale, finalizzato all'innovazione), che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure, l'aliquota massima di sostegno per gli investimenti coperti dal progetto e dall'allegato I del trattato, può raggiungere il 100%, laddove per detti costi, per l'investimento ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- sia riferibile ad un progetto definito di durata definita;
- non sia riferibile all'intera acquisizione di beni, ma solo al loro uso/ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile);
- non sia riferibile al miglioramento di un bene immobile.

Qualora siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni predette, il tasso di finanziamento del 100% è applicato ai costi di utilizzo/ammortamento dei beni oggetto di finanziamento, non al valore complessivo degli stessi.

Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura.

b) per le azioni che riguarderanno progetti afferenti prodotti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE le aliquote di sostegno per i costi diretti di specifici progetti legati ad investimenti non coperti dall'allegato I del Trattato e riferibili all'attuazione di piano dettagliato, sono fissate dai seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

b.1) per il regime **SA. 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali**

- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 50% :
 - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
 - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - attività promozionali.
- l'intensità di aiuto relativa ai costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, non può superare il 25 %

aumentabile al massimo di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e le microimprese.

In tutti i casi per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l’utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all’art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

b.2) per il regime SA. 44665 (2016/N) Cooperazione forestale:

- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 100%;
 - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - attività promozionali.
- l'intensità massima di aiuto è pari al 50% per i costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami e i costi diretti per progetti specifici legati all'attuazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che possono comprendere, se la scheda di misura del Programma lo prevede:
 - l'acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità
 - rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali
- gli aiuti per la cooperazione nel settore forestale potranno vertere anche sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali e pertanto in questi casi sono di applicazione le disposizioni di cui alla parte II, capitolo 3.10 degli Orientamenti:
 - possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività di cooperazione:
 - (a) costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - (b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
 - (c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - (d) costi relativi ad attività promozionali.
- L'intensità di aiuto per i costi ammissibili di cui alle lettere a), b), c) d), non deve superare il 50%.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate

Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Le domande di pagamento

Il rischio è legato alle difficoltà di realizzazione del progetto in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti.

8.2.15.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati, sono riportate di seguito le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi: é prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. A tal riguardo, per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n.

1303/2013. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai GO beneficiari dell'Azione1.

M 7 - Selezione dei beneficiari: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei GO tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi piani.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Le misure per la mitigazione dei rischi derivanti dalle condizioni di ammissibilità, dei criteri di selezione, degli Impegni e degli obblighi previsti nella scheda sono riportate nella tabella precedente nella colonna "Descrizione degli elementi e delle modalità di controllo"

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti della sottomisura/azione viene assicurato tramite differenti tipologie di controllo:

- amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
- controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento ad investimenti in immobilizzazioni materiali, il tasso di sostegno, del 100% o 50%, è applicato ai costi di utilizzo / ammortamento dei beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'investimento è realizzato nel contesto di un progetto definito di durata definita;
- il sostegno non copre l'intera acquisizione di beni, ma solo il loro uso / ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile); e
- l'investimento non consiste in un miglioramento di un bene immobile.

Per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Progetto pilota: progetto a carattere sperimentale il cui obiettivo è quello di testare, applicare e/o adottare i risultati dell'attività di ricerca che presentano caratteristiche di unicità, originalità, esemplarità.

Reti di imprese/contratto di rete: più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (art. 3 d.l. 5/2009).

La **filiera corta**, come definita all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Il **mercato locale** (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.

Proposta di innovazione: si intende il piano di attività che il Team di progetto nascente propone per ottenere il sostegno attraverso l'Azione 1. Comprende l'idea di innovazione, il piano di animazione, informazione, incontri fra soggetti interessati, nonché le attività di verifica analitica e concettuale della stessa idea: anche attraverso la realizzazione di approfondimenti (studi scientifici ed analitici), oltre che indagini di mercato ed analisi dei fabbisogni.

Progetto Operativo di Innovazione (POI). Deve intendersi il progetto che viene ad essere realizzato dal GO con il sostegno dell'Azione 2. La sua realizzazione è frutto dall'attività preliminare svolta dal GO per verificare la fattibilità dell'idea progetto. Sia che il GO abbia utilizzato l'Azione 1, o meno. *Comprende*

attività di sperimentazione, collaudo, adozione di pratiche innovative, trasferimento delle conoscenze e consulenza necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal GO. Comprende, inoltre, le obbligatorie attività tese a diffondere i risultati ottenuti.

8.2.15.3.2. 16.1.2 Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della ricerca in Campania è caratterizzato da una situazione di scarso coordinamento tra gli attori e le strutture di ricerca, consulenza e innovazione [W2] che aggrava una generale insufficienza di servizi evoluti alle imprese [W4] e marginalizza ulteriormente l'azienda agricola nei sistemi di cooperazione ed innovazione [W1]. In tale contesto si registra una ridotta propensione all'innovazione che, soprattutto negli ultimi anni, non appare adeguatamente sostenuta da investimenti pubblici a sostegno della ricerca, dell'innovazione e dell'assistenza tecnica [W7].

Da tale analisi emerge il fabbisogno *F01. Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza* che la tipologia di intervento contribuisce a soddisfare.

A tal fine la tipologia di intervento mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione dell'innovazione nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali e, dunque si collega in via principale alla Priorità P1 in generale ed in particolare alla Focus Area 1B *“Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali”* anche se, trattandosi di un intervento di natura trasversale, incide inoltre sulla priorità P4 e sulle Focus Area 2a, 3a, 5a, 5c, 5d, 5e, 6a. Inoltre, essendo a supporto di molte aree strategiche trasversali, essa contribuisce a tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).

L'attivazione della presente tipologia è volta a contrastare l'impatto della crisi COVID-19 e a promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e a contribuire per una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l'altro, con gli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal regolamento n. 1305/2013 Art 58 bis, paragrafo 5 così come modificato dal Reg. (UE) 2220/2020. Infatti la tipologia di intervento trova attuazione utilizzando i fondi del NexGenerationEU (quota EURI).

La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi (GO).

I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori, gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione. In particolare, essi sono chiamati a raccogliere, intorno alle esigenze dell'impresa agricola, agroalimentare e forestale, esperienze, conoscenze e competenze specifiche che consentano di:

- individuare soluzioni operative alle problematiche poste dalla componente agricola, agroalimentare e forestale;
- agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel cogliere particolari opportunità conseguenti

l'adozione di innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle attività.

Obbligo ineludibile dei GO è quello di diffondere i risultati del progetto di innovazione utilizzando, in particolare, la rete PEI e la Rete Rurale Nazionale (RRN), e rappresentare i fabbisogni di ricerca provenienti dal settore agricolo, dal comparto agroalimentare e dai sistemi locali delle aree interne.

Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE la tipologia di intervento è basata sul Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI) per la realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo concepite e messe in atto dai GO del PEI. Tali iniziative potranno concretizzarsi in:

- progetti pilota (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera a);
- sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera b);
- progetti a carattere innovativo aventi ad oggetto uno degli ambiti di intervento previsti dal Regolamento UE 1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere c), e), f), g), h) e k).

L'Azione finanzia, per un importo complessivo fino a **300.000,00** euro, Progetti Operativi di Innovazione (POI), rispondenti a problematiche specifiche degli operatori dei settori agricoli, alimentari e forestali e dei territori rurali. La durata dei progetti non potrà superare i 36 mesi.

I G.O. potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione che definiscano i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che, attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze comuni a più regioni espresse dai territori.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- RIS 3 – Ricerca&Innovazione Smart Specialization Strategy della Regione Campania;
- Linee di indirizzo strategiche per la promozione dell'innovazione nel campo agricolo, agroalimentare, forestale definite dall'Amministrazione Regionale (http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/linee_indirizzo_strategico.pdf);
- Regolamento UE n.1407/2013 (De minimis);
- Regolamento UE n 972/2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la

sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti.

- Legge regionale 30 marzo 2012 n.6 “Riconoscimento della dieta mediterranea” art. 2 comma 3 punti c) e d) e art. 5 comma 2.

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

Gruppi Operativi (GO), costituiti ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, le cui caratteristiche rispondano ai requisiti di ammissibilità definiti nella presente scheda di misura.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo di Innovazione rientranti nelle Categorie di spesa eleggibili lettere b), c) e d) previste nella scheda tecnica per l'ammissibilità delle spese “n° 8 Partenariato Europeo per l'Innovazione (Produttività e Sostenibilità dell'agricoltura)” delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F3%252F1%252FD.2b1dd3b306a9c850920d/P/BLOB%3AID%3D15656/E/pdf>), e in particolare:

b) Costi di “funzionamento” a carico del Gruppo Operativo (GO) (spese generali).

Spese amministrative, bancarie e legali per la costituzione ed il funzionamento del GO; spese di funzionamento e gestione del Gruppo Operativo, inclusi materiali di consumo e forniture nonché consulenze specialistiche; spese per il personale dedicato alle attività di coordinamento, gestione e monitoraggio delle azioni del Piano; spese relative a riunioni ed incontri del partenariato del GO; affitto di locali funzionali al progetto; spese per missioni e trasferte funzionali alla realizzazione del Piano e spese generali.

c) Costi diretti previsti dall'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione delle specifiche azioni previste dal Piano.

Investimenti funzionali alla realizzazione del Piano e spese generali connesse; spese per l'acquisto o il noleggio di macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche strettamente connesse alla realizzazione del progetto; costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi, compresa la loro installazione e collaudo; realizzazione di impianti sperimentali e loro messa a dimora; test, analisi di laboratorio e/o gustative (panel test), compresi costi di materiale a perdere; prove in campo; acquisizione di brevetti e licenze; acquisto di software funzionali alla realizzazione del Piano. Spese per il personale direttamente coinvolto nella esecuzione delle attività, spese per missioni e trasferte e consulenze esterne qualificate necessarie alla realizzazione del Piano del GO.

d) Costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati e partecipazione alle attività delle reti nonché alle attività promosse dalle Autorità di Gestione dei PSR.

Organizzazione di seminari, workshop, visite guidate, sessioni dimostrative, siti web, materiale informativo e divulgativo sui risultati e l'andamento del Piano. Spese per il personale, strumentazioni e attrezzature e consulenze specialistiche connesse alle attività di divulgazione e trasferimento dei risultati, spese generali. Spese per missioni e trasferte per la partecipazione alle attività della Rete europea PEI-AGRI e della Rete

Rurale Nazionale, nonché ad eventi organizzati dalle Autorità di Gestione dei PSR.

Dettaglio sulle spese per il personale coinvolto nelle diverse fasi del progetto (di cui ai precedenti punti c e d).

Nello specifico per quanto riguarda le spese per il personale coinvolto nelle attività del GO (di cui ai precedenti punti c e d), esse possono comprendere il personale dipendente a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali.

Tali spese sono ricomprese nelle seguenti categorie:

- stipendi, salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) e contratti temporanei per ricercatori, tecnici, dipendenti e collaboratori di aziende agricole o di altri soggetti partner del GO, nonché eventuale altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano, incluso il corrispettivo economico per l'impegno dell'imprenditore agricolo nella realizzazione delle attività cui si riferiscono i costi di cui ai precedenti punti b), c) e d).
- Borse di studio ed assegni di ricerca per ricercatori direttamente impegnati nella esecuzione del Piano del GO.

Le voci di spesa vengono riconosciute congrue in esito all'applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui al comma 1, lettere b) (tabelle standard di costi unitari) dell'art. 67 e per i costi indiretti all'opzione di cui alla lettera c) (tasso forfettario applicato nelle politiche dell'unione) del punto 1 dell'articolo 68 del Reg. UE n. 1303/2013. Ove non sia possibile coprire con tali opzioni le categorie di costi sopra indicate si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione di cui al comma 1, lettera a) (costi effettivamente sostenuti e pagati) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

Qualora il GO comprendesse anche partner non appartenenti al territorio della Campania l'aiuto regionale sarà proporzionato in base alle attività da realizzare nella regione. Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GO e di realizzazione del piano e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

L'ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di presentazione dell'istanza.

L'IVA ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 37 non costituisce una spesa ammissibile, salvo in caso di irreuperabilità secondo la legislazione nazionale dell'IVA.

L'aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'implementazione del progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai singoli componenti del GO.

Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei limiti del loro uso/ammortamento per la durata del progetto.

Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed immobili.

In relazione all'applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui al comma 1, lettere b) (tabelle standard di costi unitari) dell'art. 67 alle spese di personale il riferimento utilizzato è il "Documento di indirizzo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi" (<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Ff%252F5%252FD.66c7e31d>)

7e50aa9e232d/P/BLOB%3AID%3D18560/E/pdf) messo a punto dalla Rete Rurale Nazionale.

Nello specifico:

- Per **Università, altri enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati e imprese del settore agro-industriale** sono adottati i costi standard unitari di cui al paragrafo B. Costo standard unitario per il Personale di ricerca del capitolo 4. Rendicontazione del personale dei partner impegnato nelle azioni del GO.
- Per il **Lavoro dell'Imprenditore Agricolo** sono adottati i costi standard di cui al paragrafo B. Costo standard determinato utilizzando i valori del programma Horizon 2020 del capitolo 3. Valorizzazione dell'impegno dell'imprenditore agricolo o forestale nel GO;
- Per il **Lavoro dell'operaio agricolo dipendente** tra le diverse metodologie proposte al paragrafo A. Costo unitario standard per gli Operai/Addetti agricoli del capitolo 4. Rendicontazione del personale dei partner impegnato nelle azioni del GO., si è scelto di applicare la Metodologia basata sulle retribuzioni medie giornaliere stabilite annualmente da Decreto Ministero del Lavoro.

In riferimento all'applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui al comma 1, lettere b) (tabelle standard di costi unitari) dell'art. 67 alle prestazioni professionali dei consulenti è stata adottato lo studio elaborato da ISMEA per conto della RRN (Rete Rurale Nazionale) italiana

(<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F7%252F6%252FD.7f1c0e1cd9235efb443f/P/BLOB%3AID%3D18244/E/pdf>) che ha definito un valore standard (UCS) per ogni ora di prestazione professionale resa dal consulente.

Tasso forfettario spese generali

In relazione alle opzioni di sovvenzione di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013 per le spese generali è stato definito congruo un tasso forfettario pari al 25% dei costi diretti ammissibili del piano del GOI (lettera c) - **Costi diretti previsti dall'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione delle specifiche azioni previste dal Piano**).

In applicazione di quanto disposto nella seconda parte dalla lettera c) del punto 1 art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013 che prevede che il tasso forfettario sia basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario si mutua il tasso applicato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 secondo le modalità stabilite dal Reg. (UE) n. 1290/2013.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

In coerenza con gli art. 56 e 57 del Reg UE 1305/13, vanno osservate le seguenti condizioni di ammissibilità:

a. Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE:

Caratteristiche Soggettive del Team di progetto/poteniale GO

- deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali;
- il soggetto capofila del GO dev'essere un'impresa che opera con codice Ateco 01 e/o Ateco 02;
- deve presentare l'atto costitutivo (Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione riconosciuta), solo in caso di associazione temporanea di scopo (ATS) è sufficiente l'impegno a costituirsi;
- le imprese del settore agricolo e gli operatori forestali o proprietari di foreste, dovranno essere ubicate (sede operativa) nel territorio della Campania;
- il potenziale GO dovrà possedere un regolamento di funzionamento che evidenzi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno;
- il potenziale GO dovrà presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito minimo: attraverso il network EIP-AGRI, attraverso il coinvolgimento dei consulenti appartenenti agli staff tecnici degli organismi di consulenza beneficiari della misura 2 – tipologia di intervento 2.1.1., e dei formatori degli enti di formazione beneficiari della misura 1 – tipologia di intervento 1.1.1 anche attraverso l'azione di aggiornamento dei consulenti di cui alla misura 2.3.1)

Caratteristiche del Progetto Operativo di innovazione (POI)

Il potenziale GO dovrà presentare un POI che contenga i seguenti elementi:

- elenco e ruolo dei soggetti coinvolti nel progetto;
- descrizione dettagliata del POI che si intende sviluppare, collaudare o realizzare, contenente la descrizione del problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione;
- cronoprogramma di svolgimento del POI;
- ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO nell'attuazione del POI;
- descrizione del piano finanziario e sua articolazione per tipo di spesa e per partner;
- descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività svolte e dei successivi risultati.

b. Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, vale il regime di aiuto in “de minimis”

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Team di progetto/potenziali GO e dei relativi progetti sarà effettuata con bando pubblico sulla base dei seguenti criteri:

☐ **caratteristiche soggettive:**

- composizione, completezza, competenza e affidabilità del potenziale Gruppo Operativo in funzione del progetto proposto e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo di Innovazione;
- grado di coinvolgimento delle imprese Agricole ed agroalimentari, con particolare riferimento al numero di imprese operanti nelle macroaree C e D;

□ **caratteristiche del Progetto Operativo di Innovazione:**

- potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
- coerenza e qualità del Progetto Operativo di innovazione presentato nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI e del PSR;
- efficacia del POI in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e congruità del piano finanziario;
- efficacia delle azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati sia verso il sistema agricolo regionale sia verso la rete PEI.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È previsto il rimborso delle spese ammissibili a partire dalla data di presentazione dell'istanza per un importo complessivo fino a 300.000,00 euro.

L'aliquota massima di sostegno per dette spese può raggiungere il 100%. Anche per gli investimenti coperti dal progetto è possibile applicare tale aliquota laddove, per detti costi, ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- sia riferibile ad un progetto definito di durata definita;
- non sia riferibile all'intera acquisizione di beni, ma solo al loro uso/ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile);
- non sia riferibile al miglioramento di un bene immobile.

Qualora siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni predette, il tasso di finanziamento del 100% è applicato ai costi di utilizzo/ammortamento dei beni oggetto di finanziamento, non al valore complessivo degli stessi.

Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo così come definiti dall'articolo 1 comma 2 del Reg. (UE)1308/2013 del 17/12/2013) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura.

Tale requisito risulta soddisfatto se si verifica una delle due seguenti condizioni:

- l'innovazione riguarda esclusivamente la produzione o il commercio di uno dei prodotti compresi nell'allegato I del TFUE;
- l'innovazione riguarda la creazione o il miglioramento di un bene o di un servizio che è usato esclusivamente dalle aziende agricole coinvolte nel progetto, nell'ambito delle loro attività agricole. In questo caso, l'innovazione può anche essere relativa a prodotti non facenti parte dell'allegato I del TFUE (State aid guidance related to the eip for agricultural productivity and sustainability. European Commission Directorate-general for agriculture and rural development Directorate H. General aspects of rural development and research. H.1. Consistency of rural development. Novembre 2015", scaricabile all'indirizzo: https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/w10_eip-and-stateaid.pdf).

Qualora non siano verificate le condizioni illustrate qui sopra, la domanda non è relativa al settore agricolo e pertanto vale il regime di aiuto in “de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013).

In tutti i casi per la determinazione dei “costi indiretti” è previsto l’utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all’art. 68, comma1, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate

Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Le domande di pagamento

Il rischio è legato alle difficoltà di realizzazione del progetto in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti.

8.2.15.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati, sono riportate di seguito le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere

in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi: è prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. A tal riguardo, per la determinazione dei costi del personale e delle consulenze sono stati adottati i costi standard opportunamente verificati; per la determinazione dei costi indiretti relativi alle *“spese di funzionamento”* è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. c), del Reg. (UE) n.1303/2013. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei GO tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi piani.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Le misure per la mitigazione dei rischi derivanti dalle condizioni di ammissibilità, dei criteri di selezione, degli Impegni e degli obblighi previsti nella scheda sono riportate nella tabella precedente nella colonna *“Descrizione degli elementi e delle modalità di controllo”*

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti della sottomisura/azione viene assicurato tramite differenti tipologie di controllo:

- amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
- controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di

esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento ad investimenti in immobilizzazioni materiali, il tasso di sostegno del 100% è applicato ai costi di utilizzo / ammortamento dei beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'investimento è realizzato nel contesto di un progetto definito di durata definita;
- il sostegno non copre l'intera acquisizione di beni, ma solo il loro uso / ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile); e
- l'investimento non consiste in un miglioramento di un bene immobile.

Per la determinazione dei “costi indiretti” relativi alle “spese di funzionamento” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Proposta di innovazione: si intende il piano di attività che il Team di progetto nascente propone per ottenere il sostegno attraverso l'Azione 1. Comprende l'idea di innovazione, il piano di animazione, informazione, incontri fra soggetti interessati, nonché le attività di verifica analitica e concettuale della stessa idea: anche attraverso la realizzazione di approfondimenti (studi scientifici ed analitici), oltre che indagini di mercato ed analisi dei fabbisogni.

Comprende attività di sperimentazione, collaudo, adozione di pratiche innovative, trasferimento delle conoscenze e consulenza necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal GO. Comprende, inoltre, le obbligatorie attività tese a diffondere i risultati ottenuti.

8.2.15.3.3. 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La descrizione del contesto e l'analisi SWOT hanno evidenziato che la debolezza strutturale del settore agricolo della Regione Campania non consente di assicurare un livello occupazionale e di reddito in agricoltura paragonabile a quello di altri settori. (W8 e W11) Non mancano strutture operanti nel comparto del turismo rurale, tuttavia l'offerta si presenta appiattita su servizi di base (in particolare: ristorazione) e, soprattutto, in modo frammentato, non integrato (W9). Ne consegue una debolezza sistemica dell'offerta territoriale che non riesce ad intercettare le opportunità legate allo sviluppo di settori contigui né, in base ad una visione più ampia, di rete tanto meno ad integrare e valorizzare in modo coordinato l'enorme ricchezza rappresentata da risorse ambientali e paesaggistiche e da borghi rurali di pregio.

La tipologia di intervento risponde ai Fabbisogni F04, F14 rientra nella Focus Area 6a: essa incentiva attività per lo sviluppo di associazioni di operatori del turismo rurale finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione. In particolare, la tipologia di intervento intende favorire la cooperazione tra operatori del turismo rurale nell'ambito della specializzazione del servizio offerto e la realizzazione di iniziative collettive di promozione /commercializzazione per poter avere economie di scala ed aggredire mercati che le singole imprese non potrebbero raggiungere.

In altri termini si intende perseguire l'obiettivo di far condividere strutture e servizi dei singoli associati per poter accedere a mercati più vasti, per superare disagi strutturali grazie ad una offerta più strutturata sia dal punto dimensionale che manageriale.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale della spesa ammissibile.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- LR n.15/2008 "Disciplina per l'attività di agriturismo" e suo regolamento attuativo.
- LR n. 5/2001 "Disciplina delle attività di B&B".
- LR n. 17/2001 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

Associazione composta da almeno cinque microimprese, così come definite a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, operanti nel comparto del turismo rurale.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese immateriali riconducibili ai seguenti:

- costi per la costituzione dell'associazione, allo scopo di realizzare le finalità dell'operazione;
- costi per la predisposizione del progetto (studi, analisi, indagini sul territorio);
- costi di esercizio dell'Associazione, per la durata funzionale di svolgimento del progetto (missioni e rimborsi spese per trasferte);
- costi per attività finalizzate all'organizzazione e alla partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici e televisivi;
- azioni di marketing.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L'associazione deve essere composta da almeno 5 microimprese operanti nel comparto del turismo rurale (operatori agrituristici, imprenditori della ricezione extra-alberghiera, imprenditori della ristorazione rurale)

E' ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti, che tuttavia assumano l'impegno a costituirsi prima della decisione individuale di aiuto.

Gli aspiranti beneficiari devono presentare un progetto dettagliato che contenga le seguenti informazioni:

- elenco delle microimprese coinvolte distinte per tipologia, per ruolo e per caratteristiche principali;
- analisi del contesto territoriale;
- descrizione delle attività, dei risultati attesi e della tempistica di realizzazione;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività;
- descrizione delle eventuali attività di formazione.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle associazioni e dei relativi progetti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

composizione Associazione in relazione a:

- competenza dei componenti
- esperienza dei componenti in funzione alla finalità della associazione.

progetto:

- che preveda azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie o con enti o aziende pubbliche di promozione turistica;
- che preveda la partecipazione a fiere o azioni di marketing realizzate all'estero o di rilevanza nazionale.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al **70%** della spesa ammissibile per ciascun progetto con riferimento ai costi riferiti all'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi

E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi.

Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari

Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità delle Associazioni di microimprese tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà la predisposizione di:

procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e

agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

8.2.15.3.4. 16.4.1. Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi di contesto emerge che le aziende agricole campane si caratterizzano per una dimensione ridotta rispetto alla media nazionale e per una elevata frammentazione: oltre il 60% detiene, infatti, meno di 2 ettari. Inoltre, nell'ambito della filiera agroalimentare, la produzione primaria continua a rappresentare l'anello più debole in quanto la catena del valore è spostata a favore dei settori commerciale, distributivo e di trasporto.

Gli elementi della SWOT (W11) mettono in evidenza condizioni oggettive di debolezza organizzativa e strutturale delle aziende agricole, incapaci di sviluppare forme stabili di offerta collettiva (W15) con conseguente spostamento della catena del valore a valle della filiera.

Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni F03, F05, F06 e F07, e indirettamente F19 che la sottomisura contribuisce a soddisfare, influenzando anche sugli obiettivi trasversali clima e innovazione.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo di cui alla Focus Area 3a e secondariamente agli obiettivi di cui alle Focus Area 2a e 6a: la stessa, infatti, intende superare le limitate dimensioni aziendali, che rappresentano un vincolo, favorire forme di aggregazione dell'offerta e accrescere, per quelle realtà produttive campane caratterizzate dall'alta frammentazione delle aziende, il valore dei prodotti dell'agricoltura attraverso l'abbattimento delle fasi che separano l'agricoltore dal consumatore, con l'implementazione di filiere corte e mercati locali, promuovendo il trend di crescita della vendita diretta mediante operazioni di tipo collettivo e aumentando il reddito degli agricoltori.

La sottomisura sostiene le attività connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali e le attività promozionali connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, attraverso forme di cooperazione tra imprese agricole e/o tra imprese agricole e di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzate a rafforzare la fase di aggregazione e di commercializzazione delle produzioni agricole, accrescendo e consolidando la competitività delle aziende agricole che si trovano in una posizione di debolezza nei confronti degli altri attori della filiera ed in particolare della distribuzione organizzata.

Lo sviluppo delle filiere corte, attraverso una contrazione di passaggi, riduce la distanza tra produttore e consumatore favorendo uno spostamento della catena del valore a monte, con l'obiettivo tra gli altri di esaltare il ruolo dell'agricoltura ed aumentare il potere contrattuale dei produttori primari, e di avere un rapporto qualità prezzo più conveniente per il consumatore.

Lo sviluppo dei mercati locali tende a riallocare la ricchezza all'interno del territorio e comporta benefici sociali legati alla creazione di un rapporto di fiducia tra il consumatore e il produttore, favorendo la conoscenza e la valorizzazione del territorio di origine dei prodotti accrescendo la consapevolezza dei consumatori e la propensione di questi verso il consumo di prodotti locali.

L'intervento, quindi, attraverso il sostegno alle forme di cooperazione di filiera, intende migliorare le prestazioni economiche dei produttori primari accrescendo l'efficienza nelle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e incoraggiando, indirettamente, lo sviluppo di strutture per la trasformazione e la commercializzazione anche su piccola scala.

La cooperazione può riguardare forme associative che prevedono accordi con catene distributive nell'ambito di canali HO.RE.CA., della GDO, della ristorazione collettiva, l'organizzazione di Farmer's market e tipologie assimilabili.

Possono essere previste anche forme di partenariato pubblico/privato connesse con le attività di promozione e sviluppo di filiere corte e mercati locali.

La sottomisura 16.4, quindi, contribuisce alla valorizzazione dei territori rurali, delle produzioni locali tradizionali ed alla tutela della piccola agricoltura, con ricadute anche in termini ambientali derivanti dalla riduzione di passaggi, trasporto e movimentazioni dei prodotti agricoli ed alla conservazione della biodiversità vegetale.

Tale tipologia di intervento potrà essere attivata anche nelle modalità della "progettazione integrata" e/o della "progettazione collettiva", come previsto nel Capitolo 8.1 del PSR.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto MIPAAF del 20/11/2007 che definisce, in attuazione dell'articolo 1, comma 1065 della legge 27/12/2006 n. 296, le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
- L.R. n. 20 del 08/08/2014 "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera".
- L.R. n. 6 del 06/03/2015 "Norme per il sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 20 (riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)".

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

Il beneficiario è un Gruppo di cooperazione tra soggetti privati (GC) da costituire o già costituito, formato da almeno 2 imprese agricole singole o associate. Una volta soddisfatta tale condizione minima (*almeno 2*

imprese agricole) possono aderire al partenariato anche imprese operanti nel settore della trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli a condizione che sia mantenuta la prevalenza della parte agricola. I Partenariati possono essere costituiti in associazioni temporanee di imprese, contratti di rete ed altre forme, per costituire o promuovere filiere corte e/o realizzare e promuovere mercati locali per la vendita di prodotti agricoli anche trasformati, a condizione che la cooperazione sia a vantaggio del settore agricolo e che in caso di trasformazione il prodotto rimanga agricolo e rientri tra quelli elencati nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

In caso di costituzione di associazioni temporanee di impresa tra le aziende che si associano deve essere individuato un soggetto "capofila" che si assume l'onere per la realizzazione del progetto, nonché ogni altro impegno connesso con l'attuazione del progetto.

Le iniziative possono vedere la partecipazione di enti pubblici, Organizzazioni Professionali agricole o altre Organizzazioni/Associazioni/Altri Enti che aderiscono al partenariato ma non beneficiano di contributi né realizzano spese, ma contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della tipologia di intervento.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese riconducibili alle seguenti tipologie:

- costi relativi a studi sulla zona interessata, analisi di mercato e di studi fattibilità, predisposizione del progetto;
- costi di costituzione e di esercizio della cooperazione, per tutta la durata funzionale dello svolgimento del progetto;
- costi di animazione dell'area interessata finalizzata ad avvicinare i produttori ai consumatori al fine di rendere attuabile un progetto;
- costi per attività promozionali finalizzate a potenziare l'aggregazione, la programmazione e l'integrazione delle filiere agroalimentari, comprese le spese di progettazione e realizzazione di attività promozionali e campagne di comunicazione sulle caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto e quelli per valorizzare e promuovere nuovi prodotti agricoli e/o processi produttivi sempreché riferiti ad attività agricola.

Sono escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio già svolta dai beneficiari o dai singoli soggetti che aderiscono alla cooperazione.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le imprese agricole che aderiscono al GC devono avere la propria sede operativa ed almeno i due terzi dei terreni nella regione Campania ed i prodotti interessati devono essere ottenuti su parcelle agricole ubicate nel territorio regionale.

Le forme di cooperazione devono essere a vantaggio del settore agricolo a prescindere dal fatto che i soggetti che aderiscono al GC siano o meno attivi nel settore agricolo.

Le attività finanziabili devono essere realizzate nella regione Campania.

I prodotti ammessi sono quelli agricoli che, anche dopo eventuali fasi di trasformazione, devono rientrare tra quelli elencati nell'allegato I del TFUE.

In caso di cooperazione finalizzata alla promozione e alla costituzione di filiere corte, tra i produttori agricoli ed il consumatore finale, non può inserirsi più di un intermediario.

In caso di cooperazione finalizzata alla realizzazione e alla promozione di mercati locali, le attività connesse devono essere realizzate in un raggio chilometrico massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine dei prodotti e tutte le aziende agricole del partenariato e i relativi prodotti devono rispettare tale limite.

Le spese ammissibili devono essere relative alle attività realizzate dal beneficiario inteso come GC nel suo insieme e non a quelle riferite ai singoli partner.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei progetti, basati su principi di trasparenza e imparzialità, saranno ispirati a valutazioni che prevedono premialità sui seguenti aspetti:

- la più ampia partecipazione di imprese agricole nel partenariato;
- maggiori servizi aggiuntivi al consumatore in termini di informazione sulle caratteristiche nutrizionali, di tracciabilità e di qualità dei prodotti acquistati;
- un'ampia gamma di prodotti agricoli coinvolti, sia in termini di quantità sia in termini di qualità, intesa come qualità certificata riferita ai prodotti agroalimentari tutelati a livello europeo (DOP, IGP, ecc.) e gli altri come individuati alla lettera a) par. 1 dell'art. 16 Reg UE 1305/2013;
- elevata qualità dei progetti in termini di sostenibilità ambientale che prevedono maggiore contrazione della filiera mediante vendita diretta da parte degli agricoltori.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili di cui al precedente paragrafo "*Costi ammissibili*", conformi al paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati

individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici. I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

R01 - M 16.4 - Commercializzazione di prodotti anche trasformati che, dopo le fasi di trasformazione, non rientrano tra quelli elencati nell'allegato I del Trattato

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità del Gruppo di cooperazione tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o

documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà la predisposizione di:

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa

M01 - M 16.4 - Il beneficiario dovrà comunicare preventivamente alla realizzazione degli eventi l'elenco dei prodotti che saranno coinvolti e tutte le eventuali variazioni che dovessero presentarsi prima degli eventi.

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web www.agricoltura.regione.campania.it, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

La **filiera corta**, come definita all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Il **mercato locale** (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di

produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.

8.2.15.3.5. 16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.15.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi SWOOT emerge che in alcune aree rurali della Campania persiste una diffusa presenza di fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico (W20) dove si riscontra una bassa efficienza organizzativa del ciclo dei rifiuti agricoli (W27). Tale degrado e l'intensivizzazione determinano inoltre una costante minaccia alla salvaguardia della biodiversità (W43), delle acque e del patrimonio naturale (W24, W30), del suolo, sia in termini di struttura e sostanza organica (W26, W21), di rischio erosione (W31) che idrogeologico (W30). Il carico zootecnico è particolarmente elevato nelle province di Napoli e Caserta (W29) e i metodi di spandimento dei reflui di allevamento sono in genere inefficienti (W22).

Emergono, quindi, i seguenti fabbisogni F12, F13, F14, F16, F17, F18, F21 che la sottomisura contribuisce a soddisfare. Infatti con questa tipologia di intervento si sostengono partenariati promossi da una pluralità di soggetti che si aggregano per la realizzazione di "Progetti collettivi" finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura. I progetti collettivi consentono di rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i benefici informativi, in termini di diffusione di conoscenze e creazione di sinergie per lo sviluppo di strategie locali.

La tipologia di intervento sostiene quindi, oltre all'aggregazione tra attori, anche l'aggregazione tra Misure e Sottomisure del presente PSR, contribuendo in modo diretto all'intera Priorità 4 e in modo indiretto alle Focus Area 5D, 5E.

Tale tipologia di intervento inoltre è funzionale agli obiettivi trasversali "Ambiente", "Cambiamenti climatici" e "Innovazione", in quanto favorisce la cooperazione tra diversi soggetti per l'individuazione di strategie innovative adeguate alla complessità dei diversi aspetti connessi ai temi ambientali e ai cambiamenti climatici.

I Progetti collettivi dovranno interessare una o più aree tematiche tra quelle sotto indicate:

1. *Biodiversità naturalistica e agraria*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione delle aree Rete Natura 2000 e delle altre aree ad alto valore naturalistico; alla tutela e valorizzazione delle varietà vegetali e razze animali a rischio di estinzione anche attraverso le produzioni tipiche locali e di alto valore derivanti dalle stesse.
2. *Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico*: i Progetti collettivi saranno finalizzati al mantenimento e miglioramento dei livelli di sostanza organica del suolo, al contrasto ai fenomeni di erosione, alla protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e maggiore resilienza ai cambiamenti climatici.
3. *Gestione e tutela delle risorse idriche*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento della gestione delle acque e alla tutela dei corpi idrici.
4. *Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca prodotte in agricoltura*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento delle performance ambientali connesse alle emissioni prodotte da allevamenti zootecnici e da pratiche agricole, in particolare su aree regionali ad agricoltura

intensiva e/o ad elevata densità zootecnica.

5. *Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al mantenimento o ripristino della diversità del paesaggio, al recupero di aree degradate per dissesto o abbandono, alla salvaguardia del paesaggio anche attraverso una razionale gestione dei rifiuti agricoli.

La presente tipologia di intervento finanzia le azioni che consentono accordi di cooperazione tra imprese agricole e forestali, enti pubblici territoriali, enti di ricerca e sperimentazione, associazioni e altri portatori di interesse locale, che si realizzano attraverso un Progetto collettivo ad oggetto l'individuazione e l'azione congiunta sul territorio di una serie di interventi previsti dal PSR, riportati nella tabella che segue, per corrispondere agli obiettivi delle aree tematiche sopra indicate.

Il sostegno è erogato per le seguenti attività:

- azioni di animazione e di condivisione delle conoscenze tra gli attori di un determinato territorio con specifiche problematiche ambientali per l'approfondimento conoscitivo e la concertazione di azioni coordinate;
- azioni di coinvolgimento del maggior numero di beneficiari, in particolare degli imprenditori agricoli;
- realizzazione di un accordo di cooperazione territoriale, nel quale sono condivisi gli interventi da realizzare da parte dei soggetti partecipanti;
- realizzazione di un progetto collettivo che attua l'accordo di cooperazione con riferimento ai tempi di realizzazione e alle attività di ciascun partecipante per il raggiungimento degli obiettivi.

Misura 4 - Tipologia di operazione 4.1.3	Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e dell'ammoniaca (area tematica 4)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.3.2	Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari (area tematica 3)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.4.1	Prevenzione dei danni da fauna (area tematica 1)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.4.2	Creazione e/o ripristino e/o mantenimento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario (area tematica 5)
Misura 5 - Tipologia di operazione 5.1.1	Azioni preventive per la riduzione degli effetti delle avversità atmosferiche sulle produzioni agricole e del rischio di erosione suolo (area tematica 2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.1.1	Sostegno alla forestazione e all'imboschimento (area tematica 2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.3.1	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (aree tematiche 1,2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.4.1	Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (aree tematiche 1,2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.5.1	Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (aree tematiche 1,2,5)
Misura 10 - Tutte le tipologie di operazioni	Pagamenti agro climatico ambientali (aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 11 - Tutte le tipologie di operazioni	Agricoltura biologica (aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 15 - Tutte le tipologie di operazioni	Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima (aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 1 - Tipologia di operazione 1.1.1	Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (tutte le aree tematiche)
Misura 1 - Tipologia di operazione 1.2.1	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (tutte le aree tematiche)
Misura 2 - Tipologia di operazione 2.1.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza (tutte le aree tematiche)

Figura azione congiunta sul territorio di una serie di interventi previsti dal PSR

8.2.15.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Obblighi normativi previsti per le singole misure attivate dai beneficiari dei progetti collettivi.
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

8.2.15.3.5.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Progetto collettivo afferente alle aree tematiche sopraindicate. Il partenariato deve essere costituito da imprese agricole e/o forestali, anche sotto forma di reti di imprese, organizzazioni di produttori, cooperative agricole, consorzi e almeno un soggetto fra le seguenti categorie:

- Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi;
- Enti pubblici territoriali della Campania;
- Enti di ricerca, così come definiti dalla regolamentazione comunitaria.

E' ammessa solo la nuova costituzione delle forme associative prescelte.

Qualora in corso di realizzazione del Progetto uno o più sottoscrittori dell'accordo di cooperazione rinuncino a effettuare le attività richieste, il progetto rimane valido a condizione che il numero di aziende agricole partecipanti al progetto non si riduca di oltre il 30% rispetto al numero iniziale e inoltre che prosegua l'attività un soggetto che assicuri l'animazione e la valorizzazione del progetto collettivo.

8.2.15.3.5.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della stessa e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Progetto collettivo:

- costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato e per gli studi propedeutici e di fattibilità;
- costi di coordinamento, gestione e funzionamento del partenariato, comprese le spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione e così come definito nel capitolo 8.1;
- costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto collettivo,

compreso i costi delle attività promozionali.

Gli interventi previsti nel Progetto collettivo sono realizzati sulla base di quanto fissato nelle singole Misure ed operazioni del PSR.

Nel caso in cui i beneficiari delle Misure degli art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e art. 29 (agricoltura biologica) desiderino organizzarsi insieme nella presentazione della domanda delle suddette misure, i costi assunti per l'adesione collettiva devono essere fatti rientrare nei "costi di transazione" delle singole domande di aiuto e non nella cooperazione.

Per quanto riguarda i Progetti collettivi che includono attività finanziate da più misure, incluse quelle sopra menzionate, la superficie legata al finanziamento deve essere individuata dai criteri delle misure 10 e 11.

Sono escluse spese per acquisto di attrezzature usate.

8.2.15.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da imprese agricole o forestali singole (almeno due) e/o associate ubicate nel territorio regionale e da almeno un soggetto fra le seguenti categorie: Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, Enti pubblici territoriali regionali, Enti di ricerca;
- il partenariato deve assumere forma giuridica (ad es ATS associazione temporanea di scopo).

Caratteristiche del Progetto Collettivo. Il partenariato deve presentare un Progetto che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche interessate dall'intervento;
- gli obiettivi del progetto;
- le Misure e sottomisure e tipologie di intervento che verranno attivate nell'ambito del progetto per il raggiungimento degli obiettivi;
- il piano finanziario e il ruolo dei partecipanti.

8.2.15.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Progetti collettivi, per ciascuna area tematica, sarà effettuata sulla base di criteri territoriali e criteri tecnici, definiti nei documenti attuativi, che permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche differenti.

Tali criteri terranno conto dei seguenti elementi di valutazione:

- efficacia del progetto sulla base della sua validità tecnica e innovazione organizzativa;
- benefici ambientali previsti dal progetto sul comparto e/o sull'area di intervento;
- composizione e completezza del partenariato in funzione degli obiettivi indicati nel progetto

presentato;

- rappresentatività dell'area interessata rispetto alle aree tematiche di intervento indicate;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 70% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 100.000 euro, con riferimento ai costi di cui all' art 35 del Regolamento (UE) 1305/2013. Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e in ogni caso non superiore a cinque anni.

Per gli interventi che ricadono nell'ambito di altre Misure, valgono gli importi e l'intensità di aiuto stabiliti da tali Misure.

8.2.15.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi - Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei beneficiari tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.

- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm> , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità

nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.3.6. 16.6.1 Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.15.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

In Campania, come rilevato nell'analisi SWOOT, la produzione di energia da fonte rinnovabile non è ancora sufficiente ad equilibrare il bilancio energetico regionale (W32); tuttavia le caratteristiche geografiche della regione e dei sistemi produttivi agricoli e forestali determinano una consistente produzione di biomassa non utilizzata (W22, W26, W29) che può consentire lo sviluppo di filiere agro energetiche.

La tipologia di intervento risponde, quindi, ai seguenti fabbisogni: F20, F21 e pertanto sostiene la costituzione e il funzionamento di partenariati tra produttori di biomasse di natura forestale e/o agricola e trasformatori di tali biomasse per il loro utilizzo energetico nella produzione alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali.

In particolare, si incentiva la costituzione di filiere corte con l'obiettivo di gestire in maniera collettiva le biomasse aziendali, agricole e forestali nonché l'eventuale trattamento, secondo modalità sostenibili dal punto di vista economico e ambientale, per un loro utilizzo a fini energetici.

La tipologia di intervento contribuisce in modo diretto alla Focus Area 5C e in modo indiretto alla Focus Area 5D ed inoltre è funzionale agli obiettivi trasversali "Ambiente", "Cambiamenti climatici" e "Innovazione".

Per ottenere il sostegno è necessaria la presentazione di un "Piano di attività della filiera", contenente quanto indicato nella sezione "condizioni di ammissibilità".

Il sostegno è concesso ai soli Piani di attività della filiera che assicurano un approvvigionamento sostenibile esclusivamente di biomassa residuale di provenienza regionale e sono inoltre esclusi gli approvvigionamenti di biomassa dedicata agricola e/o forestale che comportano degli input energetici per il loro ottenimento.

Qualora il "Piano di attività della filiera" preveda la realizzazione, il miglioramento o l'espansione dell'impianto per la produzione di energia da biomassa, tale investimento può essere effettuato aderendo alla Misura 7.2. - Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico – operazione 2 - Investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

8.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese ammissibili, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.
- DM del 2 marzo 2010 del MiPAAF ad oggetto: “Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica”
- DM del 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, ad oggetto “Linee guida nazionali per l'autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell'art. 12 del DLgs n. 387/2003
- Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/307CE
- DM del 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome
- Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 28/02/2014 “Revoca della DGR 1642/2009 e Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del Dlgs 387/2003
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”

8.2.15.3.6.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Piano di attività della filiera. Il partenariato può essere costituito da:

- produttori di biomassa agricola o forestale, singoli o associati;
- soggetti che effettuano il trattamento della biomassa;
- enti pubblici territoriali regionali;
- soggetti che forniscono consulenza aziendale;
- soggetti che erogano un servizio di formazione agli operatori della filiera;
- altri soggetti funzionali al Piano di attività della filiera da realizzare.

8.2.15.3.6.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della stessa e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Piano di attività della filiera:

- costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato compresi gli studi propedeutici e di

fattibilità;

- costi di coordinamento, gestione e funzionamento del partenariato, comprese le spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione e così come definito nel capitolo 8.1;
- costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il Piano di attività della filiera.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività della cooperazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai partecipanti al Piano di attività della filiera.

I costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dal Piano di attività della filiera, se riconducibili ad interventi previsti dal PSR, faranno riferimento alle condizioni in esso fissate per le singole Misure ed operazioni.

8.2.15.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da imprese agricole o forestali singole (almeno due) e/o associate ubicate nel territorio regionale e da almeno un soggetto che effettua il trattamento della biomassa;
- il partenariato deve assumere forma giuridica (ad es ATS associazione temporanea di scopo).

Presentazione di un Piano di attività della filiera che identifichi puntualmente:

- l'ambito territoriale relativo alla filiera;
- i soggetti coinvolti e il loro ruolo nell'ambito del Piano di attività;
- le tipologie di biomasse;
- la sostenibilità economica ed ambientale del Piano;
- le modalità di animazione necessarie per consentire la realizzazione della filiera e il suo funzionamento;
- il piano finanziario.

8.2.15.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei "Piani di attività della filiera" sarà effettuata sulla base di criteri che saranno riportati nel bando e permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche differenti.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- efficacia del progetto sulla base di criteri territoriali e di criteri tecnici;
- impatti previsti dal progetto sul comparto e/o sull'area di intervento;
- efficacia del piano di animazione;

- composizione/completezza del partenariato in funzione degli obiettivi indicati nel progetto presentato;
- presenza di un impianto da FER, già realizzato o in fase di realizzazione, per l'utilizzazione a fini energetici delle biomasse oggetto del "Piano di attività della filiera";
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 70% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 100.000 euro, con riferimento ai costi di cui all' art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e in ogni caso non superiore a cinque anni.

8.2.15.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi - Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.

- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale

dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm> , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.3.7. 16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

Sottomisura:

- 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

8.2.15.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato nelle aree interne del territorio campano la mancanza di una visione strategica complessiva di sviluppo ed un'offerta di servizi di interesse collettivo significativamente limitata che non riesce a soddisfare le esigenze delle popolazioni ivi residenti. Tale situazione ha determinato un incremento del processo di marginalizzazione e di spopolamento particolarmente evidente nelle quattro Aree progetto selezionate nell'ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne – Regione Campania (S.N.A.I) (W36 e W37).

L'attivazione di questa tipologia di intervento rappresenta la modalità di partecipazione del PSR all'attuazione della SNAI, così come previsto dall'Accordo di Partenariato, con il fine di invertire il trend demografico in atto e contenere lo spopolamento incentivando processi produttivi in grado di creare sviluppo sostenibile, anche a tutela del territorio, e ottenere nuove opportunità di reddito (W32). Il legame tra tutela del territorio, sviluppo e lavoro si sostanzia in una forte azione di cambiamento che non può basarsi su investimenti singoli ed isolati ma necessariamente sul coinvolgimento di più soggetti (Enti pubblici e privati) che lavorando "insieme", realizzano un *progetto comune* finalizzato a superare gli svantaggi strutturali (W11, W41), economici (W10 - W15), ambientali e di ogni altro genere (W32).

Gli strumenti cui si fa ricorso si basano, pertanto, su approcci collettivi, privilegiati anche nell'AdP, in particolare su partenariati pubblico-privato, che agiscono per affrontare una o più esigenze dell'Area Progetto, purché rispondenti alle priorità della politica di sviluppo rurale previste dal PSR 2014-2020.

La tipologia di intervento risulta demarcata rispetto alle iniziative del LEADER in quanto dedicata allo SNAI e con partenariati privi di vincoli di rappresentatività propri dei gruppi di azione locale.

La tipologia di intervento è articolata in due azioni:

Azione A: è propedeutica alla successiva azione B e consiste nella costituzione del partenariato pubblico-privato per la creazione di reti, l'elaborazione di studi, stesura di piani aziendali, di strategie di sviluppo, aventi lo scopo di valutare la fattibilità, i costi e la tempistica di progetti, anche di investimento, sulla base di un ambito tematico prescelto tra quelli di seguito indicati:

- supporto alla competitività delle filiere agricole, forestali e zootecniche;
- promozione e valorizzazione della capacità di attrazione del turismo rurale;
- salvaguardia degli elementi del paesaggio agro-forestale;
- tutela e valorizzazione dei prodotti di identità locale;
- miglioramento dei servizi di base alla persona;
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

Azione B: consiste nella realizzazione di investimenti necessari per attuare le strategie/i piani di sviluppo elaborati nella Azione A. Essa viene attuata ai sensi del paragrafo 6 art 35 del Reg UE 1305/13 ossia attraverso lo strumento della sovvenzione globale purché gli investimenti da attuare siano previsti tra le

tipologie di intervento del PSR 2014 - 2020 ad esclusione delle misure/sottomisure connesse alla superficie e/o agli animali (8.1 – 10.1. -11 -13 - 14 – 15), le misure 1 - 2 – 5, le tipologie di intervento 4.1.2 - 4.3.2 - 7.1.1 – 7.2.1 – 7.3.1 – 7.6.1. e 6.4.2 .(Progetto Collettivo) - 8.5.1 az. d, 8.6.1 az. B punto 5, 9.1 nonché tutte le altre tipologie di intervento ricadenti nella misura 16 e le tipologie di misura a premio.

La tipologia di intervento contribuisce, quindi, a soddisfare il fabbisogno F 23. Inoltre risponde all'obiettivo della priorità P6 focus area 6a e concorre agli obiettivi trasversali: “innovazione” in quanto sostiene un processo partenariale di tipo innovativo, “ambiente” e “clima” a seconda della tematica prescelta.

8.2.15.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'azione A, ossia la costituzione del partenariato e l'esercizio dell'attività di cooperazione, prevede un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

L'azione B, ossia la realizzazione di progetti attraverso l'approccio di tipo sovvenzione globale, fa riferimento invece agli importi massimi o alle aliquote massime di sostegno previste nelle singole tipologie di intervento del PSR 2014 - 2020 prescelte.

8.2.15.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale;

Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014

Delibera Cipe 9/2015 “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi”;

D.G.R. n. 600 del 01/12/2014 “Strategia Aree Interne. Determinazioni”;

D.G.R. n. 124 del 22/03/2016 “Individuazione aree interne”;

Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia;

Legge Regionale n.13/2008 “Piano Territoriale Regionale”;

L.R.11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, N. 328” e relativo Regolamento regionale n. 4/2014 di attuazione.

8.2.15.3.7.4. Beneficiari

Associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, costituiti da almeno un soggetto pubblico ed un soggetto privato (imprese agricole, imprese artigiane, associazioni, soggetti in forma singola o associata già sul territorio, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti di ricerca, organismi di consulenza).

8.2.15.3.7.5. Costi ammissibili

Relativamente **all'azione A**, strettamente connessa alle attività di cooperazione, in coerenza con i costi ammissibili indicati al par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013 sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. le spese amministrative e legali per la costituzione del partenariato, il materiale didattico/informativo, le spese di funzionamento.

Le spese di funzionamento prevedono affitto di locale, utenze energetiche, idriche e telefoniche, e comunque spese non riconducibili ad altre voci di costo. Tale categoria è riconosciuta nel limite massimo del 10% della spesa massima ammissibile afferente all'attività di cooperazione.

2. attività di progettazione, compresi i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, stesura di piani di attività, elaborazione di strategie di sviluppo diverse da quelle di tipo partecipativo di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

3. coordinamento del progetto;

4. attività di animazione e divulgazione sui territori relativa al progetto afferente la strategia;

5. materiale di consumo per lo svolgimento delle attività.

Questa azione, per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, sarà attuata in regime di de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Nell'azione B sono ammissibili le seguenti tipologie di costi:

1. **costi per l'esercizio della cooperazione** di cui al paragrafo 5 lettera c) dell'art. 35 del Reg. 1305/13: compensi per il coordinatore, collaborazioni e consulenze specialistiche.

Le spese per l'esercizio della cooperazione sono implementate dal **capofila** rappresentante legale della "forma associativa" prescelta dai partner coinvolti nella realizzazione della strategia di sviluppo elaborata in base alle linee di intervento prescelte. Tali attività, in particolare quelle relative al coordinatore del progetto, sono finalizzate a supportare i partner per lo svolgimento di attività propedeutiche alla presentazione delle domande di sostegno e di pagamento; a salvaguardare il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti da ciascun partner nell'Azione B relativamente agli investimenti da realizzare e alle molteplici linee di intervento che si vanno a realizzare; a porre in essere azioni utili a garantire la buona riuscita dei progetti monitorandone lo stato di avanzamento fisico e finanziario; a predisporre periodiche relazioni per l'Amministrazione regionale sullo stato di

attuazione descrivendo i risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte.

Le attività sopra descritte, che possono essere integrate anche da eventuali attività di supporto tecnico-professionale, sono eleggibili a contributo ai sensi del citato articolo 35 del Reg. (UE) 1305/13. Tra i costi di esercizio della cooperazione rientrano anche eventuali spese di comunicazione e divulgazione, costi per materiale informativo e di consumo se richiesti.

L'importo complessivo dei costi di esercizio della cooperazione non può essere superiore ai valori di seguito indicati:

- a. valore massimo delle spese per la Gestione della cooperazione € 60.000,00 (sessantamila) per P.d I di importo complessivo fino a 700.000,00;
- b. valore massimo delle spese per la Gestione della cooperazione € 150.000,00 (centocinquantamila) per P.d I di importo complessivo fino a 4.000.000,00;
- c. valore massimo delle spese per la Gestione della cooperazione € 200.000,00 (duecentomila) per P.d I di importo complessivo superiore a 4.000.000,00.

2. **costi diretti**, di cui al paragrafo 5, lettera d) dell'art 35 e paragrafo 2 dell'art 45 del Reg. 1305/13 per la realizzazione degli investimenti materiali ed immateriali definiti nella strategia di sviluppo e nel Piano degli Investimenti, purché contemplati nelle tipologie di intervento del PSR 2014 -2020 prescelte (approccio sovvenzione globale).

Le spese generali, previste esclusivamente in caso di investimenti, indicate e riconosciute entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Non sono oggetto di contributo, in aggiunta a quanto già elencato nel capitolo 8.1, le seguenti voci di spesa:

- i costi per sostenere progetti di ricerca;
- i costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- il capitale circolante.

Per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE sarà di applicazione il regime di aiuto SA.53464(2019/N) di cui alla Decisione C (2019) 5058 final del 3/7/2019 o in alternativa saranno di applicazione il regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o un regime esentato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014.

8.2.15.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

1. la tipologia di intervento è applicabile esclusivamente al territorio della Regione Campania ricadente in una delle Aree Progetto selezionate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne per la Campania;
2. l'intervento deve rientrare fra quelli previsti dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) relativo a

ciascuna Area Progetto, così come individuate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne - Regione Campania;

3. il partenariato deve essere formato da soggetti pubblici e privati ai sensi della lettera i) paragrafo 1 art 35 del Reg (UE) 1305/13;

4. ciascun partenariato può avanzare una sola domanda di sostegno che potrà riferirsi anche a più ambiti tematici;

5. in caso di investimenti materiali, gli enti pubblici sono tenuti, ai sensi di legge, ad aver incluso nel piano triennale e annuale dei lavori pubblici gli interventi proposti e a rispettare tutti i criteri di ammissibilità indicati nelle tipologie di intervento prescelte.

Per l'azione B devono essere rispettate le condizioni di ammissibilità previste nelle tipologie di intervento del PSR 2014 -2020 prescelte. Qualora si tratti di operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE sarà di applicazione il regime di aiuto SA.53464 (2019/N) di cui alla Decisione C (2019) 5058 final del 3/7/2019 o in alternativa saranno di applicazione il regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o un regime esentato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014.

In particolare per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 attuate con il regime di aiuto SA.53464 (2019/N) o esentato ai sensi del reg 651/14 non sono ammesse ai benefici della tipologia di intervento:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C249/01).

Non possono essere concessi aiuti sulla presente tipologia di intervento se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in

Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali.

L'istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo dell'intensità massima e dell'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti recati dai regimi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsto dai regimi. Allo stesso modo gli aiuti recati dai regimi non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dai regimi.

8.2.15.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità per quel che riguarda l'azione A:

1. caratteristiche del richiedente in termini di composizione del partenariato:

- numero componenti;
- competenza;
- esperienza;
- qualificazione dei partecipanti;

2. qualità dell'aggregazione:

- presenza di imprese agricole;
- presenza di giovani- fasce deboli (persone con disabilità) - donne;

3. rilevanza della proposta progettuale:

- ampiezza del bacino di utenza;
- sinergia con gli altri Fondi;
- numero di tipologie di intervento previste (specifico per l'azione B);
- rapporto tra costo dei lavori/sevizi/forniture e costo totale del progetto (specifico per l'azione B);

4. congruità del piano finanziario:

- rapporto tra costi dell'animazione costo totale del progetto.

In caso di investimenti di cui all'azione B, i principi di selezione ed i relativi criteri da adottare sono quelli previsti dalla misura/sottomisura/tipologia di intervento prescelta.

8.2.15.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno per la cooperazione (azione A), relativamente ai costi ammissibili indicati al par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013 -lettere a) - b) - c) - e) , è erogato per una durata non superiore a 5 anni per un massimo di 200.000,00 euro complessivi.

L'aliquota di sostegno, sempre ai sensi del par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013:

- in caso di attività di cooperazione rientranti all'allegato I del TFUE è pari al 100 % della spesa ammissibile;
- in caso di attività di cooperazione non rientranti all'allegato I del TFUE è pari al 100 % della spesa ammissibile per attività afferenti a filiere agro-forestali all' 80% per tutte le altre filiere.

Questa azione, per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE, sarà attuata in regime di de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

In caso di investimenti di cui all'azione B, gli importi, le aliquote di sostegno, i criteri di ammissibilità, sono quelli previsti dalla misura/sottomisura/tipologia di intervento prescelta. Qualora si tratti di operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE sarà di applicazione il regime di aiuto SA.53464 (2019/N) di cui alla Decisione C (2019) 5058 final del 3/7/2019 o in alternativa saranno di applicazione il regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o un regime esentato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014.

8.2.15.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei partenariati - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi - Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari;

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti;

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria;

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle

disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la tipologia di intervento

8.2.15.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.15.3.8. 16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.15.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

Come emerso dall'analisi di contesto, nella Regione Campania dagli anni '60 ad oggi si è registrato un incremento del 43% circa della superficie forestale, in massima parte collocata nelle aree interne maggiormente sensibili. Di contro, gli elementi emergenti della SWOT (W2, W10, W18, W20, W25, W26, W30, W31, W32, W40, W41, W42, W43) evidenziano che il territorio soffre di situazioni di marginalità, di mancanza o ridotta adesione a sistemi di certificazione, oltre che di diffusi fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico, di dissesto idrogeologico e di erosione del suolo, di insufficienza di fonti di energia rinnovabili, di minaccia alla qualità delle acque, di erosione genetica e declino della biodiversità.

Il quadro di riferimento riguardante la conoscenza, la pianificazione e la gestione delle risorse territoriali - e di quelle forestali, in particolare - appare piuttosto frammentato e non consente una corretta gestione del territorio, vanificando gli sforzi orientati a migliorare il contributo delle attività agroforestali al raggiungimento di importanti obiettivi climatico-ambientali e paesaggistici.

Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni per le aree forestali: F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F21, F22.

La Regione Campania, attraverso la sottomisura 16.8, intende avvalersi della Pianificazione forestale, allo scopo di preservare le risorse boschive, di migliorarle e di raggiungere la perpetuità e la costanza delle utilità che da esse derivano ai proprietari ed alla collettività.

La sottomisura risponde prioritariamente all'obiettivo specifico della **Focus Area 4a** ma anche, agli obiettivi di altre Focus area (**5e, 6a, 4c, 4b, 5c**) ed assume un ruolo orizzontale nella politica di sviluppo rurale (**obiettivi trasversali**: Ambiente, Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, Innovazione) ponendo particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici ed alla green economy.

In tale ottica si inserisce il sostegno alla redazione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) di superfici forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali, di proprietà pubblica e privata coinvolte in attività di cooperazione/agggregazione. Queste attività devono essere tese a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie dei complessi boscati e pastorali dei propri ambiti territoriali.

In particolare con il PGF si favorisce una migliore organizzazione delle risorse a vantaggio dell'economia rurale e silvo-pastorale nel suo complesso, riducendo il problema della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà e favorendo le sinergie tra le diverse figure presenti sul territorio che possono mettere a frutto le capacità produttive presenti in loco ed i servizi eco-sistemici propri delle aree silvo-pastorali.

Dovrà, quindi, essere garantita la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali anche attraverso la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale, di conservazione, di sequestro del carbonio nonché la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo-pastorali e delle aree protette della Regione Campania, con particolare riferimento alle aree ricadenti della Rete Natura 2000.

I PGF dovranno essere redatti e gestiti in maniera congiunta secondo le modalità disposte dalla normativa

regionale vigente e si suddividono in:

- Piani di Assestamento Forestale (PAF), nel caso dei soggetti pubblici;
- Piani di Coltura (PC), nel caso di soggetti privati.

La sottomisura ha per oggetto il sostegno della redazione, ex novo o revisione, dei Piani di Gestione Forestale delle aree forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali di proprietà e/o in gestione di soggetti pubblici o di proprietà e/o in possesso dei privati che operano in maniera congiunta. Queste attività devono essere indirizzate a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie delle aree forestali.

Con i PAF ed i PC si favorisce:

- una migliore organizzazione delle risorse territoriali;
- la riduzione della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà;
- la sinergia tra i soggetti presenti e operanti sul territorio;
- la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali;
- la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale e di conservazione ed immobilizzazione del carbonio;
- la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo-pastorali e dei territori ricadenti nelle aree protette della Regione Campania ed in particolare nelle aree della Rete Natura 2000;
- l'implementazione della banca dati forestale della Regione Campania.

8.2.15.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 e 6 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in coerenza a quanto disposto dalle Leggi Regionali n. 13/87 e n. 11/96.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 27 Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo*";
- Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*", e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo del 18/5/2001, n. 227, "*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*";
- Decreto Ministeriale del 16/6/2005, "*Linee guida di programmazione forestale*";
- Legge Regionale del 24/7/2006, n. 14, "*Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio*

1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;

- Decreto Ministeriale del 17/10/2007, “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*”;
- D.G.R. n. 195 del 10/05/2016 ad oggetto "Linee guida per la redazione dei piani di gestione forestale e prezzo per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale, (Burc n.31 del 16 maggio 2016);
- Prezzo per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale, Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, approvato con DGR del 28/1/2010, n.44, prorogato al 2017 con DGR del 28/3/2015, n. 38;
- Regime SA.44665 (2016/N) notificato ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Decisione C(2016) 7021 final del 26/10/2016;
- Decreto dell'AdG n 83 del 2/11/2016 ad oggetto: *Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) - Cooperazione nelle zone rurali - misura 16- Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 - Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e 16.8.1 az. A- Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con allegato).*
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.09.2017 ad oggetto “L. R. n. 3/2017 - Approvazione del regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”.

8.2.15.3.8.4. Beneficiari

Beneficiari, che operano in maniera congiunta, individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sono:

- aggregazioni di soggetti pubblici proprietari e/o gestori delle superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di pianificazione. Rientrano in questi ultimi i soggetti pubblici che, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla L. R. 11/96, gestiscono superfici forestali di proprietà di Amministrazioni e/o Enti Pubblici;
- aggregazioni di soggetti privati (persone fisiche o con personalità giuridica) proprietari e/o possessori di superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di pianificazione.

Rientrano in questi ultimi i soggetti privati che posseggono, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla L. R. 11/96, superfici forestali di proprietà di altri soggetti privati.

Le forme aggregate devono essere costituite da almeno due soggetti.

L'aggregazione tra i soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla normativa nazionale vigente con la chiara individuazione del soggetto capofila cui spetterà l'onere della presentazione dell'istanza di aiuto ed il coordinamento delle attività dell'aggregazione e di quelle previste per l'elaborazione del PAF o del PC.

Tali strumenti e/o atti non saranno necessari in caso di superfici forestali (ovvero di beni silvo-pastorali) aggregate di proprietà di Comuni appartenenti ad un'unica Comunità Montana e/o Unione Montana, Associazione o Unione di Comuni, Città metropolitane, di Enti/Soggetti Pubblici e degli Enti gestori di aree protette. In tal caso i Comuni proprietari dovranno produrre un atto di delega ed autorizzazione ai predetti soggetti. Detti strumenti e/o atti non saranno necessari per le proprietà forestali demaniali in capo alla